

XVII legislatura

**Disegno di legge  
A.S. n. 890**

Conversione in legge del  
decreto-legge 28 giugno 2013, n.  
76, recante primi interventi  
urgenti per la promozione  
dell'occupazione,  
in particolare giovanile, della  
coesione sociale, nonché in  
materia di Imposta sul valore  
aggiunto (IVA) e altre misure  
finanziarie urgenti

luglio 2013  
n. 33



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
del lavoro e della salute

ufficio ricerche nei settori  
economico e finanziario



# Servizio Studi

Direttore: (...)

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli \_3505

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Disegno di legge**

**A.S. n. 890**

Conversione in legge del  
decreto-legge 28 giugno 2013, n.  
76, recante primi interventi  
urgenti per la promozione  
dell'occupazione,  
in particolare giovanile, della  
coesione sociale, nonché in  
materia di Imposta sul valore  
aggiunto (IVA) e altre misure  
finanziarie urgenti

luglio 2013

n. 33

a cura di: M. Bracco, S. Moroni



## INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
SCHEDE DI LETTURA.....	21
<b>Articolo 1</b> <i>(Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani)</i>	
Scheda di lettura.....	23
<b>Articolo 2, commi da 1 a 9</b> <i>(Misure relative all'apprendistato professionalizzante, ai tirocini formativi e di orientamento e al periodo di utilizzo del credito d'imposta per nuove assunzioni)</i>	
Scheda di lettura.....	29
<b>Articolo 2, commi 10-14</b> <i>(Tirocini curricolari e in orario extra-curricolare)</i>	
Scheda di lettura.....	35
<b>Articolo 3</b> <i>(Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno - Carta per l'inclusione)</i>	
Scheda di lettura.....	39
<b>Articolo 4</b> <i>(Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione)</i>	
Scheda di lettura.....	43
<b>Articolo 5</b> <i>(Misure per l'attuazione della "Garanzia per i Giovani" e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga")</i>	
Scheda di lettura.....	47
<b>Articolo 6</b> <i>(Disposizioni in materia di istruzione e formazione)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Il riordino dell'istruzione professionale.....	52
Il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).....	54
<b>Articolo 7</b> <i>(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)</i>	
Scheda di lettura.....	55

<b>Articolo 8</b> <i>(Banca dati delle politiche attive e passive)</i>	
Scheda di lettura.....	65
<b>Articolo 9, commi 1-12</b> <i>(Ulteriori disposizioni in materia di lavoro e norme relative ai soggetti extracomunitari)</i>	
Scheda di lettura.....	67
<b>Articolo 9, commi 13-15</b> <i>(Disciplina della s.r.l. semplificata e a capitale ridotto)</i>	
Scheda di lettura.....	75
<b>Articolo 9, comma 16</b> <i>(Disciplina delle start-up innovative)</i>	
Scheda di lettura.....	77
<b>Articolo 10</b> <i>(Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali)</i>	
Scheda di lettura.....	79
<b>Articolo 11, comma 1</b> <i>(Rinvio dell'incremento dell'aliquota IVA)</i>	
Scheda di lettura.....	83
<b>Articolo 11, commi 2-4</b> <i>(Redditi dei titoli di Stato greci nel portafoglio Securities Markets Programme attribuibili all'Italia)</i>	
Scheda di lettura.....	87
<b>Articolo 11, comma 5</b> <i>(Contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund)</i>	
Scheda di lettura.....	91
<b>Articolo 11, comma 6</b> <i>(Contributo italiano alle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD))</i>	
Scheda di lettura.....	93
<b>Articolo 11, commi 7 e 8</b> <i>(Agevolazioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012)</i>	
Scheda di lettura.....	95
<b>Articolo 11, commi 9-11</b> <i>(Rimozione dei materiali contenenti amianto in talune zone colpite da calamità naturali)</i>	
Scheda di lettura.....	99
<b>Articolo 11, comma 12</b> <i>(Addizionale regionale all'IRPEF nelle Regioni a statuto speciale)</i>	

Scheda di lettura.....	105
<b>Articolo 11, commi 13-16</b> <i>(Trasporto ferroviario nella Regione Campania)</i>	
Scheda di lettura.....	109
<b>Articolo 11, comma 17</b> <i>(Fondazioni lirico-sinfoniche e FUS)</i>	
Scheda di lettura.....	113
<b>Articolo 11, commi 18-20</b> <i>(Incremento dell'acconto IRPEF e IRES)</i>	
Scheda di lettura.....	117
<b>Articolo 11, comma 21</b> <i>(Incremento dell'acconto sugli interessi maturati su conti correnti e depositi)</i>	
Scheda di lettura.....	121
<b>Articolo 11, commi 22 e 23</b> <i>(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)</i>	
Scheda di lettura.....	123
<b>Articolo 12</b> <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	129



## **SINTESI DEL CONTENUTO**



### **Articolo 1**

*(Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani)*

L'**articolo 1** introduce una misura di incentivo temporaneo, in favore dei datori di lavoro, per la stipulazione di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato che diano luogo ad un incremento occupazione netto, nonché per le trasformazioni di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato, accompagnate da ulteriori assunzioni ad incremento.

### **Articolo 2, commi da 1 a 9**

*(Misure relative all'apprendistato professionalizzante, ai tirocini formativi e di orientamento e al periodo di utilizzo del credito d'imposta per nuove assunzioni)*

I **commi da 1 a 9** concernono: l'apprendistato professionalizzante; i tirocini formativi e di orientamento; il periodo di utilizzo del credito d'imposta maturato in base al pregresso istituto del credito d'imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno.

### **Articolo 2, commi 10-14**

*(Tirocini curricolari e in orario extra-curricolare)*

I **commi da 10 a 13** incentivano le attività di tirocinio curricolare svolte dagli studenti universitari nell'anno accademico 2013-2014. Il **comma 14** prevede la definizione di piani in intervento per la realizzazione di tirocini formativi in orario extra-curricolare per gli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado.

### **Articolo 3**

*(Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno - Carta per l'inclusione)*

Il **comma 1** reca stanziamenti: per le misure relative all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego; per progetti relativi all'infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno; per borse di tirocinio

formativo, con riferimento ai giovani residenti e/o domiciliati nelle regioni del Mezzogiorno. I **commi da 2 a 5** riguardano l'ampliamento dell'ambito territoriale di applicazione della cosiddetta carta acquisti sperimentale.

#### **Articolo 4**

*(Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione)*

L'**articolo 4**, al fine di rendere disponibili le risorse finanziarie per le misure a favore dell'occupazione giovanile e dell'inclusione sociale nel Mezzogiorno previste dall'articolo 1, comma 12, lett. *a*) e dall'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, reca misure dirette ad accelerare le procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali europei e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione.

#### **Articolo 5**

*(Misure per l'attuazione della "Garanzia per i Giovani" e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga")*

L'**articolo 5** istituisce, in via sperimentale, una struttura di missione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente compiti di promozione, indirizzo, coordinamento, definizione di linee guida, predisposizione di rapporti, con riferimento a: l'attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, del programma comunitario "Garanzia per i Giovani" (*Youth Guarantee*); la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale e, in particolare, degli ammortizzatori sociali in deroga.

#### **Articolo 6**

*(Disposizioni in materia di istruzione e formazione)*

L'articolo intende favorire un raccordo organico tra i percorsi degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) regionali, stabilendo che gli istituti professionali possano utilizzare, nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio, spazi di flessibilità entro il 25 per cento dell'orario annuale delle lezioni per svolgere percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa.

## **Articolo 7**

*(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)*

Il **comma 1** reca alcune modifiche alla disciplina dei contratti di lavoro dipendente a termine.

Le **lettere a) e b)** del **comma 2**, il **comma 3** e il **comma 5, lettera a), numero 2)**, modificano la disciplina dell'istituto del lavoro intermittente.

Le **lettere c) e d)** del **comma 2** riguardano il lavoro a progetto.

Le successive **lettere e) e f)** concernono il lavoro accessorio.

Il **comma 4** modifica la disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto per alcuni casi di licenziamento individuale.

Il **comma 5** reca alcune modifiche ed integrazioni alla L. 28 giugno 2012, n. 92, con particolare riferimento a: l'attività di monitoraggio; gli incentivi alle assunzioni; gli ammortizzatori sociali; l'ambito di applicazione delle norme in materia di forme e procedure relative alle dimissioni e alle risoluzioni consensuali del rapporto dei lavoratori e delle lavoratrici.

Il **comma 6** concerne gli ammortizzatori sociali specifici di settore.

Il **comma 7** - insieme con il precedente **comma 5, lettera d), numero 2)** - riguarda la nozione di stato di disoccupazione.

## **Articolo 8**

*(Banca dati delle politiche attive e passive)*

L'**articolo 8** istituisce, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la "Banca dati delle politiche attive e passive", che raccoglie le informazioni inerenti ai soggetti da collocare nel mercato del lavoro, ai servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e alle opportunità di impiego.

## **Articolo 9, commi 1-12**

*(Ulteriori disposizioni in materia di lavoro e Norme relative ai soggetti extracomunitari)*

Il **comma 1** riguarda la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro e dell'appaltatore, nonché degli eventuali subappaltatori, con riferimento ai trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché ai contributi previdenziali ed ai premi assicurativi, dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto (di opere o di servizi).

Il **comma 2** modifica una norma generale, concernente il meccanismo di rivalutazione quinquennale degli importi delle ammende (relative alle contravvenzioni penali) e delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

Il **comma 3** introduce un'ipotesi di cumulo diacronico di due tipologie di contratti di apprendistato.

Il **comma 4** modifica la normativa che consente, entro determinati limiti e nel rispetto di alcune condizioni, ai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali) di derogare alle disposizioni di legge ed alle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il **comma 5** concerne le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro.

Il **comma 6** introduce, nella disciplina della somministrazione di lavoro, un richiamo generale all'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (con riferimento al periodo di "missione" del lavoratore presso un soggetto utilizzatore).

I **commi 7, 8, 9 e 10** pongono alcune norme relative ai soggetti extracomunitari.

Il **comma 11** introduce alcune fattispecie in cui le imprese agricole possono procedere ad assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti, con la responsabilità solidale per le obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge conseguenti ai diversi rapporti di lavoro così costituiti.

Il **comma 12** concerne le spese sostenute dagli enti locali per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio.

### **Articolo 9, commi 13-15**

*(Disciplina della s.r.l. semplificata e a capitale ridotto)*

Il **comma 13** apporta alcune modifiche all'art. 2463-*bis* del codice civile, che disciplina le società a responsabilità limitata semplificata.

Il **comma 14** sopprime la gran parte della disciplina relativa alle società a responsabilità limitata a capitale ridotto, che potevano essere costituite da soci ultratrentacinquenni.

Il **comma 15** riversa nella forma giuridica della società a responsabilità limitata semplificata le esistenti società a responsabilità limitata a capitale ridotto, prevedendo che la loro iscrizione al registro delle imprese muti di qualificazione, definendosi ora "società a responsabilità limitata semplificata".

**Articolo 9, comma 16**  
*(Disciplina delle start-up innovative)*

Il **comma 16** innova alcuni dei requisiti che, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legge n. 179/2012, disciplinavano le *start up* innovative in ordine alla maggioranza delle quote, alla quota minima delle spese in ricerca e sviluppo, ai vincoli qualitativi occupazionali ed alla titolarità di private.

**Articolo 10**  
*(Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali)*

Il **comma 1** riguarda la composizione ed il funzionamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Il **comma 2** concerne i fondi pensione che coprono rischi biometrici (legati alla morte o all'invalidità) o che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni. Si consente che le fonti istitutive di tali fondi, qualora essi procedano all'erogazione diretta delle rendite e non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati (in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti), rideterminino la disciplina del finanziamento e delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future.

I **commi 3 e 4** trasferiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall'INAIL all'INPS le funzioni amministrative in materia di assicurazioni per malattia e maternità dei lavoratori marittimi.

I **commi 5 e 6** concernono i requisiti reddituali per la pensione assistenziale di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili.

Il **comma 7** esclude i trasferimenti erariali in favore delle regioni relativi alle politiche sociali e alle non autosufficienze da quelli assoggettati a riduzione nel caso di mancata adozione - da parte della regione - delle misure di "riduzione dei costi della politica".

**Articolo 11, comma 1**  
*(Rinvio dell'incremento dell'aliquota IVA)*

L'**articolo 11 al comma 1** posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento previsto dall'articolo 40, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; viene altresì abrogata la disposizione, contenuta nel successivo comma 1-*quater* dello stesso decreto-legge, secondo la quale l'aumento dell'aliquota non si applica in caso di introduzione entro il 30 giugno 2013 di

misure di riordino della spesa sociale o di eliminazione di regimi di agevolazione con effetti sull'indebitamento netto non inferiori a 6.560 milioni di euro annui.

**Articolo 11, commi 2-4**

*(Redditi dei titoli di Stato greci nel portafoglio Securities Markets Programme attribuibili all'Italia)*

L'**articolo 11** ai **comma da 2 a 4** prevede che la Banca d'Italia comunichi annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota degli utili di gestione riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio *Securities Markets Programme* attribuibili all'Italia. Dette quote sono riassegnate con decreto del MEF ad apposito capitolo di spesa per far fronte agli impegni previsti dall'Accordo dell'Eurogruppo del 27 novembre 2012.

**Articolo 11, comma 5**

*(Contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund)*

L'**articolo 11** al **comma 5** autorizza un contributo per l'importo complessivo di 25,1 milioni di euro in favore del *Chernobyl Shelter Fund* istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

**Articolo 11, comma 6**

*(Contributo italiano alle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD))*

L'**articolo 11** al **comma 6** novella l'articolo 1, comma 171, lettera e), della legge di stabilità 2013, al fine di indicare in 58.017.000 euro l'effettivo importo dovuto come contributo italiano per la IX ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD).

**Articolo 11, commi 7 e 8**

*(Agevolazioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012)*

L'**articolo 11** abroga al **comma 7** l'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 74 del 2012 e, contemporaneamente, novella al **comma 8** l'articolo 6-*novies* del

decreto-legge n. 43 del 2013, al fine di inglobare in un'unica disposizione sia l'agevolazione concernente la detassazione di plusvalenze e sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti in favore delle imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012, sia l'agevolazione concernente la detassazione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto legge n. 95 del 2012; il trattamento agevolativo viene peraltro previsto in favore di tutti soggetti in relazione ai contributi, indennizzi o risarcimenti, di qualsiasi natura, ricevuti in relazione a danni causati dal sisma del maggio 2012.

### **Articolo 11, commi 9 - 11**

*(Rimozione dei materiali contenenti amianto in talune zone colpite da calamità naturali)*

L'**articolo 11, nei commi da 9 a 11** disciplina le attività di rimozione delle macerie a terra miste ad amianto nelle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nonché in quelle interessate dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013.

Il **comma 9** affida ai gestori dei servizi pubblici, in collaborazione con i comuni - individuati mediante il riferimento all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012 e successive modificazioni e integrazioni - il compito di identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione per:

- a) gli effetti tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- b) per i materiali contenenti amianto derivanti:
  - dal crollo degli edifici causato dagli eventi sismici;
  - dalle demolizioni degli edifici pericolanti disposte dai comuni nonché da altri soggetti competenti su incarico dei comuni interessati.

Il **comma 10** dispone che il Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato, sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto di cui al comma 9, provvede allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

- a) l'elaborazione del piano di lavoro contenente le misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente, previsto dall'articolo 256 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, la rimozione dei materiali e il loro trasporto ai siti di smaltimento;
- b) lo smaltimento dei materiali, con la previsione dell'impegno per l'aggiudicatario di applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenente amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 9.

Il **comma 11** dispone la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 10 mediante il ricorso da parte del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi calamitosi richiamati nel comma 9 nei limiti delle risorse disponibili rispettivamente del Fondo per la ricostruzione delle aree per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'ordinanza (*ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile*) n. 83 del 27 maggio 2013 con la quale sono stati disposti i primi interventi in conseguenza delle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo, aprile e del 3 maggio 2013 nei comuni dell' Emilia-Romagna.

### **Articolo 11, comma 12**

*(Addizionale regionale all'IRPEF nelle Regioni a statuto speciale)*

La disposizione introdotta dal **comma 12** dell'**articolo 11** consente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 2014, di ricorrere alla leva fiscale ai fini della copertura degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità erogata dallo Stato per far fronte ai pagamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, concernenti, rispettivamente, i debiti delle regioni e province autonome ed i debiti degli enti del servizio sanitario nazionale.

### **Articolo 11, commi 13-16**

*(Trasporto ferroviario nella Regione Campania)*

I **commi 13-16** intervengono in materia di trasporto ferroviario regionale della Regione Campania, integrando le disposizioni che delineano una procedura di accertamento dei disavanzi e una conseguente procedura di definizione dei piani di rientro, da realizzarsi nel termine di 5 anni, necessarie a riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro.

### **Articolo 11, comma 17**

*(Fondazioni lirico-sinfoniche e FUS)*

Il **comma 17** autorizza, per il 2013, il Ministero per i beni e le attività culturali ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS) a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di fronteggiarne lo stato di crisi e di salvaguardarne i lavoratori.

**Articolo 11, commi 18-20**  
*(Incremento dell'acconto IRPEF e IRES)*

L'**articolo 11** al **comma 18** incrementa dal 99 al 100 per cento la misura dell'acconto IRPEF dovuto a decorrere dall'anno 2013; il **comma 19** prevede che per l'anno 2013 gli effetti di tale incremento si producano esclusivamente in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto di imposta; il **comma 20** incrementa dal 100 al 101 per cento, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto IRES.

**Articolo 11, comma 21**  
*(Incremento dell'acconto sugli interessi maturati su conti correnti e depositi)*

L'**articolo 11** al **comma 21** fissa al 110 per cento, per gli anni 2013 e 2014, la misura dell'acconto delle ritenute sugli interessi maturati su conti correnti e depositi al cui versamento sono tenuti gli istituti di credito.

**Articolo 11, commi 22 e 23**  
*(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)*

L'**articolo 11** al **comma 22** a decorrere dal 1° gennaio 2014 assoggetta ad un'imposta di consumo del 58,5 per cento i prodotti succedanei dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo (c.d. sigarette elettroniche). La commercializzazione di tali prodotti viene assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rimandando ad un successivo decreto per l'individuazione delle modalità di presentazione della relativa istanza, delle procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico, delle modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo.

Il **comma 23** incarica il Ministero della salute del monitoraggio sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.

**Articolo 12**  
*(Copertura finanziaria)*

L'**articolo 12** al **comma 1** reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento in esame; al **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

## **SCHEDE DI LETTURA**



## **Articolo 1**

### *(Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani)*

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito in via sperimentale, nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al comma 2, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

2. L'assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:

a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;

c) vivano soli con una o più persone a carico.

3. Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e in ogni caso non antecedente a quella di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015.

4. L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura. Il valore mensile

dell'incentivo non può comunque superare l'importo di seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo.

5. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di seicentocinquanta euro mensili per lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque già beneficiato dell'incentivo di cui al comma 4. Alla trasformazione di cui al presente comma deve comunque corrispondere un'ulteriore assunzione di lavoratore, prescindendo in tal caso, per la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive di cui al comma 2, ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 3.

6. L'incremento occupazionale di cui al comma 3 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro.

7. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

8. All'incentivo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso; entro il medesimo termine l'Inps, con propria circolare, disciplina le modalità attuative del presente incentivo.

10. L'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione di cui al comma 12.

11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inps provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 10.

12. Le risorse di cui al comma 1, destinate al finanziamento dell'incentivo straordinario di cui al medesimo comma, sono determinate:

a) nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, per le regioni del Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai sensi del comma 13;

b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, per le restanti regioni, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali. La regione interessata all'attivazione dell'incentivo finanziato dalle risorse di cui alla presente lettera è tenuta a farne espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la coesione territoriale.

13. Le predette risorse sono destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli importi destinati per singola Regione.

14. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione. L'Inps provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

15. A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province autonome anche non rientranti

nel Mezzogiorno, possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo. In tal caso l'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il quale si dispone l'attivazione dell'incentivo medesimo, e comunque intervenute non oltre il 30 giugno 2014.

16. La decisione regionale di attivare l'incentivo di cui al presente articolo deve indicare l'ammontare massimo di risorse dedicate all'incentivo stesso ed essere prontamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Inps. Sulla base delle predette comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse individuate nell'ambito dei programmi regionali imputandole, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Le predette risorse sono riassegnate per le suddette finalità di spesa al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione degli importi destinati per singola Regione anche ai fini dell'attuazione della procedura e del monitoraggio di cui al comma 14.

17. La decisione regionale di cui al comma 15 non può prevedere requisiti aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nel presente articolo.

18. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inps provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 15.

19. Entro un giorno dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 16, relativa alla decisione regionale di attivare l'incentivo, l'Inps ne dà apposita diffusione.

20. L'Inps fornisce alle Regioni le informazioni dettagliate necessarie alla certificazione alla Commissione europea delle spese connesse all'attuazione dell'incentivo.

21. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

22. In relazione alla prossima scadenza del Regolamento (CE) n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica la compatibilità delle disposizioni di cui al presente articolo alle nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento.

L'**articolo 1** introduce una misura di incentivo temporaneo, in favore dei datori di lavoro, per la stipulazione di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato che diano luogo ad un incremento occupazionale netto, nonché per le trasformazioni di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato, accompagnate da ulteriori assunzioni ad incremento. La misura di incentivo è relativa alle ipotesi in cui (**comma 2**) i lavoratori in esame siano di età compresa tra i 18 e i 29 anni e rientrino in una delle seguenti condizioni: siano privi da almeno 6 mesi di un impiego regolarmente retribuito; siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; vivano esclusivamente con

una o più persone a carico. Per quanto riguarda le suddette trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, i requisiti soggettivi devono essere soddisfatti (**comma 5**) da parte del lavoratore interessato dalla trasformazione, mentre non sono richiesti per il lavoratore assunto ad incremento - assunzione ulteriore che, come detto, deve accompagnare la trasformazione, ai fini del riconoscimento del beneficio per quest'ultima - (resta fermo che, con riferimento al dipendente interessato dalla trasformazione, il datore non deve aver già beneficiato dell'incentivo ordinario in esame).

L'importo dell'incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda (imponibile ai fini della contribuzione previdenziale), con un limite massimo di 650 euro mensili (per lavoratore), ed è corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento (fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi nel settore agricolo) (**comma 4**). La durata dell'incentivo è pari a 18 mesi, ovvero a 12 mesi per le ipotesi di trasformazioni summenzionate (**commi 4 e 5**).

L'incremento occupazionale netto è valutato in base ai criteri di cui ai **commi 6 e 7**. Si dovrebbe ritenere, anche in base all'attuazione di precedenti misure di incentivo analoghe, che l'incremento si verifica anche nel caso di imprese (e di altri soggetti) di nuova costituzione (in cui, cioè, la media di riferimento di cui al **comma 6** sia per definizione pari a zero).

Sempre ai fini del beneficio in esame, le assunzioni (o le trasformazioni summenzionate) devono essere effettuate (**commi 3 e 10**) entro il 30 giugno 2015 e, in ogni caso, non prima dell'approvazione degli atti di riprogrammazione delle risorse di cui al **comma 12**. *Si osserva che quest'ultimo termine dilatorio appare posto anche per le regioni del Centro-Nord, per le quali la disponibilità delle risorse non è subordinata ad atti di riprogrammazione (cfr. infra, sub il **comma 12**).*

Gli incentivi sono attribuiti, su domanda, da parte dell'INPS in base all'ordine cronologico, relativo alla data di assunzione più risalente; nel caso di raggiungimento del limite di risorse - limite concernente la singola regione (cfr. *infra*) -, non sono prese in considerazione ulteriori domande, con riferimento alla regione interessata (**comma 14**).

Le risorse in esame sono determinate (**comma 12**):

- nella misura di 100 milioni di euro per il 2013, 150 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 100 milioni per il 2016, per le regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), a valere sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, già destinate ai Programmi operativi 2007-2013, nonché mediante la rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione. L'attivazione di tali risorse - subordinata, qualora occorra, al consenso della Commissione europea - si consegue mediante le procedure di cui al successivo **articolo 4**;

- nella misura di 48 milioni di euro per il 2013, 98 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 50 milioni per il 2016, per le restanti regioni, ripartiti secondo i criteri di riparto dei fondi strutturali comunitari.

Le regioni e le province autonome possono destinare ulteriori somme alla misura di incentivo in oggetto, mediante riprogrammazione delle risorse relative ai Programmi operativi regionali 2007-2013, secondo la disciplina di cui ai **commi da 15 a 19**. Quest'eventuale quota di risorse è riservata alle assunzioni (e alle trasformazioni summenzionate) effettuate dopo la pubblicazione del relativo provvedimento di riprogrammazione ed entro la data del 30 giugno 2014; a quest'ultimo riguardo, la relazione tecnica (allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto) osserva che il termine finale è diverso da quello generale del 30 giugno 2015 (di cui al **comma 3**), in quanto "la modulazione di tali risorse non prevede disponibilità per l'anno 2016". In ogni caso, le regioni non possono porre requisiti aggiuntivi ai fini del riconoscimento del beneficio.

In base al **comma 8**, per la misura di incentivo in esame si applicano le norme generali in materia di incentivi all'assunzione - relative soprattutto a fattispecie di esclusione del beneficio - [di cui all'art. 4, commi 12, 13 e 15, della L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

Ulteriori norme attuative e finali sono poste dai **commi 9, 11, 13, 14, secondo periodo, 20, 21 e 22** del presente **articolo 1**.



## **Articolo 2, commi da 1 a 9**

*(Misure relative all'apprendistato professionalizzante, ai tirocini formativi e di orientamento e al periodo di utilizzo del credito d'imposta per nuove assunzioni)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo contengono misure di carattere straordinario e temporaneo applicabili fino al 31 dicembre 2015, volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani.

2. In considerazione della situazione occupazionale richiamata al comma 1, che richiede l'adozione di misure volte a restituire all'apprendistato il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro, entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167. Nell'ambito delle linee guida di cui al precedente periodo, possono in particolare essere adottate le seguenti disposizioni derogatorie dello stesso decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167:

a) il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per

l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;

b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante «Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino»;

c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l'impresa ha la propria sede legale.

3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione delle linee guida di cui al comma 2, in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, effettuate dall'entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2015, trovano diretta applicazione le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 2. Resta comunque salva la possibilità di una diversa disciplina in seguito all'adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all'adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni.

4. Fino al 31 dicembre 2015 il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dove non è stata adottata la relativa disciplina, è ammesso secondo le disposizioni contenute nell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 e nel

decreto interministeriale 25 marzo 1998, n.142 e la durata massima dei tirocini prevista dall'articolo 7 del predetto decreto interministeriale è prorogabile di un mese.

5. Il comma 4 trova applicazione anche per i tirocini instaurati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le quali, in attuazione dei principi e criteri contenuti nell'accordo del 24 gennaio 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante «Linee guida in materia di tirocini», provvedono alla corresponsione dei rimborsi spese ivi previsti. A tal fine le amministrazioni provvedono mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati alle spese per incarichi e consulenze come determinati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

6. In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, volto a consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d) della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le ipotesi in cui

il soggetto ospitante del tirocinio sia un'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo e non sia possibile, per comprovate ragioni, far fronte al relativo onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative di tale amministrazione.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le modalità attuative del comma 6.

8. Gli interventi straordinari di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n.92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo del medesimo articolo 1.

9. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «entro due anni dalla data di assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2015».

I **commi da 1 a 9** concernono: l'apprendistato professionalizzante; i tirocini formativi e di orientamento; il periodo di utilizzo del credito d'imposta maturato in base al pregresso istituto del credito d'imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno. Per le prime due materie, il **comma 8** pone una specifica clausola di monitoraggio.

Riguardo all'apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere) - tipologia di rapporto intesa al "conseguimento di una qualifica professionale a

fini contrattuali"<sup>1</sup> -, i **commi 2 e 3** demandano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome l'adozione di linee guida, inerenti all'applicazione di nuove norme temporanee per tale istituto, con riferimento alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 da parte di microimprese, piccole e medie imprese - come definite dalla [raccomandazione della Commissione 2003/361/CE](#), del 6 maggio 2003 -; tali linee guida possono, in particolare, porre deroghe alla disciplina vigente con riguardo a:

a) la limitazione dell'obbligo del piano formativo individuale alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche (**lettera a)** del **comma 2**). Si ricorda che, nella disciplina vigente<sup>2</sup>, per tutti i tipi di contratto di apprendistato (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca) il piano formativo individuale deve essere definito, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;

b) l'effettuazione della registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino, di cui al [D.M. 10 ottobre 2005](#) (**lettera b)** del **comma 2**);

c) lo svolgimento della formazione, per le imprese ubicate in più di una regione, nel rispetto della disciplina della regione in cui l'impresa abbia la sede legale - anziché nel rispetto della disciplina delle singole regioni in cui abbiano luogo i singoli rapporti di apprendistato professionalizzante - (**lettera c)** del **comma 2**).

Qualora la Conferenza permanente non adotti le linee guida entro il 30 settembre 2013, trovano direttamente applicazione le norme di deroga di cui alle summenzionate **lettere a), b) e c)** del **comma 2**, con riguardo ai contratti di apprendistato professionalizzante stipulati nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2015; *potrebbe essere ritenuto opportuno esplicitare se, in conformità con il precedente **comma 2**, le assunzioni in oggetto siano solo quelle effettuate da parte di microimprese, piccole e medie imprese*. Resta salva la possibilità di una successiva diversa disciplina, da parte delle richiamate linee guida ovvero da parte delle singole regioni.

I **commi da 4 a 7** riguardano i tirocini formativi e di orientamento.

I **commi 4 e 5** specificano che, fino al 31 dicembre 2015, nelle regioni e nelle province autonome che non abbiano adottato specifiche regolamentazioni in materia, trovano applicazione (anche per i tirocini instaurati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni) l'[art. 18](#) della L. 24 giugno 1997, n. 196, ed il regolamento ministeriale di cui al [D.M. 25 marzo 1998, n. 142](#); sempre con

---

<sup>1</sup> Cfr. l'[art. 4](#) del testo unico dell'apprendistato, di cui al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, e successive modificazioni.

<sup>2</sup> [Art. 2, comma 1, lett. a\)](#), del citato testo unico dell'apprendistato, di cui al D.Lgs. n. 167 del 2011.

riferimento allo stesso periodo transitorio, i limiti massimi di durata dei tirocini, previsti dalla summenzionata disciplina regolamentare statale<sup>3</sup>, sono "prorogabili" di un mese.

*In merito, si ricorda che la Corte costituzionale, con la [sentenza 11-19 dicembre 2012, n. 287](#), ha dichiarato incostituzionale l'[art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#), articolo che, al comma 1, conteneva una disciplina dei tirocini formativi e di orientamento e, al comma 2, prevedeva, come norma di chiusura, l'applicazione in materia, in assenza di specifiche regolamentazioni regionali, della disciplina statale summenzionata, di cui all'[art. 18 della L. n. 196](#) e di cui al regolamento ministeriale n. 142 (la Corte ha ritenuto che le norme in materia di tirocini formativi e di orientamento di cui al citato art. 11 violassero la competenza legislativa cosiddetta residuale delle regioni, di cui all'[art. 117, quarto comma, della Costituzione](#)<sup>4</sup>). La formulazione letterale del **comma 4** in esame non sembra definire chiaramente le conseguenze del caso in cui una regione disciplini la materia successivamente, ma entro il 31 dicembre 2015. Un [Accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, "recante linee-guida in materia di tirocini"](#), è stato sancito dalla relativa Conferenza permanente il 24 gennaio 2013 - riguardo a tale Accordo, cfr. anche *infra*, sub il **comma 5** -.*

Il **comma 5** prevede che anche per i tirocini instaurati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni sia corrisposta al tirocinante l'indennità di partecipazione, di cui al citato Accordo, sancito dalla Conferenza permanente il 24 gennaio 2013 - Accordo che stabilisce, in via generale, un'indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, in attuazione del principio di cui [all'art. 1, comma 34, lettera d\)](#), della [L. 28 giugno 2012, n. 92](#) -. L'indennità è

---

<sup>3</sup> In base all'art. 7 del citato D.M. 25 marzo 1998, n. 142, i "tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:

a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;

b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;

c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;

d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);

f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap".

Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.

Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata summenzionati.

<sup>4</sup> In base al citato quarto comma, "spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato".

corrisposta in base alle risorse di cui al **comma 5, secondo periodo**, e al **comma 6** e secondo le modalità attuative definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al **comma 7**. Si ricorda che il summenzionato Accordo già riconosceva l'indennità anche ai tirocinanti presso pubbliche amministrazioni e che, per tale motivo, subordinava la possibilità di ricorso ai tirocini, da parte di queste ultime, alla sussistenza di determinate risorse finanziarie.

Si ricorda che dall'ambito dell'Accordo sono esclusi:

- "a) i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- b) i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche;
- c) i tirocini transnazionali, ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione, quali il *Lifelong Learning Programme*;
- d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso;
- e) i tirocini estivi".

Il **comma 9** estende il periodo di utilizzo del credito d'imposta maturato in base al pregresso istituto del credito d'imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno (istituto di cui all'[art. 2](#) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni). In base al presente ampliamento, il credito è utilizzabile (sempre secondo il regime della compensazione, di cui all'[art. 17](#) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni) entro il 15 maggio 2015, anziché entro il periodo di due anni dalla data di assunzione.



## **Articolo 2, commi 10-14**

### *(Tirocini curricolari e in orario extra-curricolare)*

10. Al fine di promuovere l'alternanza tra studio e lavoro è autorizzata la spesa di 3 milioni per l'anno 2013 e di 7,6 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare al sostegno delle attività di tirocinio curricolare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'anno accademico 2013-2014.

11. Il Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la CRUI, fissa i criteri e le modalità per la ripartizione, su base premiale, delle risorse di cui al comma 10 tra le università statali che attivano tirocini della durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati.

12. Le università provvedono all'attribuzione agli studenti delle risorse assegnate ai sensi del comma 11, sulla base di graduatorie formate secondo i seguenti criteri di premialità:

- a) regolarità del percorso di studi;
- b) votazione media degli esami;
- c) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, e successive modificazioni.

13. Ciascuna università assegna le risorse agli studenti utilmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento delle

stesse, dando priorità agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea, nella misura massima di 200 euro mensili a studente. Tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da altro ente pubblico ovvero soggetto privato in qualità di soggetto ospitante.

14. Il Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge fissa i criteri e le modalità per definire piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sulla base di criteri che ne premiano l'impegno e il merito. Con il medesimo decreto sono fissati anche i criteri per l'attribuzione di crediti formativi agli studenti che svolgono i suddetti tirocini. Dall'attuazione delle misure di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**I commi da 10 a 13** incentivano le attività di tirocinio curricolare svolte dagli studenti universitari nell'anno accademico 2013-2014. Il **comma 14** prevede la definizione di piani di intervento per la realizzazione di tirocini formativi per gli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado.

Allo scopo di sostenere le attività di tirocinio curriculare<sup>5</sup> durante il corso degli studi di laurea svolte dagli studenti universitari iscritti nell'anno accademico 2013-2014, al fine di rendere effettiva l'alternanza tra studio e lavoro, il **comma 10** prevede un'autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro per il 2013 e 7,6 milioni di euro per il 2014.

Ai sensi del **comma 11**, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con decreto i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse, secondo criteri di premialità, alle università che attivano tirocini con enti pubblici o privati della durata minima di tre mesi.

*Il termine di 30 giorni indicato dal comma 11 per l'adozione del decreto ministeriale decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, è interno al termine di 60 giorni per la conversione del decreto stesso, entro i quali il testo è suscettibile di modifiche.*

Ogni università provvederà poi all'attribuzione agli studenti delle risorse assegnate, secondo graduatorie formate sulla base della regolarità del percorso di studi, della votazione media degli esami e delle condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (**comma 12**).

Il **comma 13** stabilisce che le università assegnino le risorse agli studenti utilmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento delle stesse, dando priorità agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea, nella misura massima di 200 euro mensili a studente. Tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese

---

<sup>5</sup> Per "tirocini curricolari" si intendono i tirocini che danno diritto a crediti formativi e sono inclusi nei piani di studio delle Università e degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari. Sono altresì da considerarsi come curricolari i tirocini previsti all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione sebbene non direttamente finalizzati al conseguimento di crediti formativi allorché si verificano le seguenti condizioni:

- promozione di un tirocinio da parte di una Università o Istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia o accreditato;
- destinatari della iniziativa siano studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
- svolgimento del tirocinio all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.

I tirocini curricolari sono disciplinati dai regolamenti di Ateneo o degli Istituti di formazione. Tali regolamenti disciplinano tutti gli aspetti relativi alle convenzioni di tirocinio con le aziende, alla promozione dei tirocini e al loro riconoscimento formativo. I citati regolamenti di Ateneo, tuttavia, per quanto da essi non espressamente previsto nonché per la disciplina dello svolgimento in concreto del tirocinio curricolare, richiamano le eventuali discipline regionali e quella statale.

[\(Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24 dell'12 settembre 2011\).](#)

corrisposto da altro ente pubblico ovvero soggetto privato in qualità di soggetto ospitante.

Il **comma 14** prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano definiti piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri per l'attribuzione agli studenti di crediti formativi.

Dall'attuazione del comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*La tipologia di tirocinio - definito "formativo" - appare (anche per alcune caratteristiche quali la stessa collocazione quale ultimo comma dell'articolo, l'esito consistente in crediti formativi, la non onerosità finanziaria, i dicasteri coinvolti che escludono il Ministro del lavoro) non lontano dalla figura dei tirocini curricolari: un eventuale dubbio al riguardo potrebbe essere sciolto dalla emananda normativa.*

*Potrebbe essere osservato, al riguardo, che il termine indicato dal comma 14 per l'adozione del decreto ministeriale decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, coincide con il termine di 60 giorni per la conversione del decreto stesso, entro i quali il testo è suscettibile di modifiche.*

Sulla disciplina dei tirocini formativi si veda la scheda precedente, relativa ai commi da 1 a 9.



### **Articolo 3**

#### *(Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno - Carta per l'inclusione)*

1. In aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e 2, al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si attiveranno le seguenti ulteriori misure nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 108 milioni di euro per l'anno 2014 e a 112 milioni di euro per l'anno 2015 per essere riassegnate alle finalità di cui alle successive lettere:

a) per le misure per l'autoimpiego e autoimprenditorialità previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, nel limite di 26 milioni di euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni di euro per l'anno 2015;

b) per l'azione del Piano di Azione Coesione rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, nel limite di 26 milioni di euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni di euro per l'anno 2015;

c) per le borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di una indennità di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di 56 milioni di euro per l'anno 2013, 56 milioni di euro per l'anno 2014 e 56 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Tenuto conto della particolare incidenza della povertà assoluta nel Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, la sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è estesa, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 67 milioni di euro per l'anno 2015, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti. Tale sperimentazione costituisce l'avvio del programma «Promozione dell'inclusione sociale».

3. Le risorse di cui al comma 2 sono versate dal Ministero dell'economia e

delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le risorse sono ripartite con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, in maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito. Le regioni interessate dalla sperimentazione comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'articolazione degli ambiti territoriali di competenza

entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. L'estensione della sperimentazione è realizzata nelle forme e secondo le modalità stabilite in applicazione dell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi requisiti eventuali ed ulteriori definiti dalle Regioni interessate, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza.

5. Ulteriori finanziamenti della sperimentazione o ampliamenti dell'ambito territoriale di sua applicazione possono essere disposti da Regioni e Province autonome, anche se non rientranti nel Mezzogiorno.

Il **comma 1** reca stanziamenti: per le misure relative all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego; per progetti relativi all'infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno; per borse di tirocinio formativo, con riferimento ai giovani residenti e/o domiciliati nelle regioni del Mezzogiorno. I **commi da 2 a 5** riguardano l'ampliamento dell'ambito territoriale di applicazione della cosiddetta carta acquisti sperimentale.

In particolare, il **comma 1** destina risorse:

- nel limite di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 28 milioni per il 2015, per le misure relative all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego (di cui al [D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185](#)).

Si ricorda che le misure relative all'autoimprenditorialità costituiscono un complesso di incentivi, destinati prevalentemente ai giovani residenti nelle aree depresse, ai fini della costituzione di imprese di piccola dimensione o ai fini di ampliamenti aziendali. Le misure relative all'autoimpiego rappresentano un complesso di incentivi, destinati prevalentemente ai soggetti privi di occupazione residenti nelle aree depresse, ai fini della creazione di attività di lavoro autonomo o della costituzione di microimprese o della creazione di nuove iniziative di autoimpiego in forma di *franchising*.

Nel quadro finanziario fino ad ora vigente, le risorse per le misure summenzionate, relative all'autoimprenditorialità ed all'autoimpiego, sono esaurite per il 2013, come risulta dal comunicato del 24 aprile 2013 dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVITALIA)<sup>6</sup>;

- nel limite di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 28 milioni per il 2015, "per l'azione del Piano di Azione Coesione rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno";
- nel limite di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, per le borse di tirocinio formativo in favore di giovani che non lavorino, non studino e non partecipino ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Tali tirocini comportano la percezione di un'indennità di partecipazione, in conformità alle normative statali e regionali<sup>7</sup>. *Non appare esplicito quali siano i criteri e le modalità per la concreta assegnazione delle risorse relative ai tirocini; inoltre, potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se il tirocinio possa svolgersi, ai fini in oggetto, anche in regioni diverse da quelle del Mezzogiorno, dal momento che la norma fa riferimento a soggetti residenti e/o domiciliati nelle regioni del Mezzogiorno.*

Le risorse complessive di cui al presente **comma 1** sono stanziati a valere sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, già destinate ai Programmi operativi 2007-2013, nonché mediante la rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione. L'attivazione di tali risorse

---

<sup>6</sup> Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 2013.

<sup>7</sup> Si ricorda che l'Accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, "recante linee-guida in materia di tirocini", sancito dalla relativa Conferenza permanente il 24 gennaio 2013, stabilisce, in via generale, per i tirocini formativi e di orientamento, un'indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, in attuazione del principio di cui all'art. 1, comma 34, lettera *d*), della L. 28 giugno 2012, n. 92.

Dall'ambito dell'Accordo sono esclusi:

"a) i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;

b) i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche;

c) i tirocini transnazionali, ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione, quali il Lifelong Learning Programme;

d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso;

e) i tirocini estivi".

- subordinata, qualora occorra, al consenso della Commissione europea - si consegue mediante le procedure di cui al successivo **articolo 4**.

I **commi da 2 a 5** prevedono un ampliamento dell'ambito territoriale di applicazione della cosiddetta carta acquisti sperimentale.

Si ricorda che, in base alla disciplina di cui all'[art. 60](#) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, e al D.M. 10 gennaio 2013, la carta acquisti è sperimentata - tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno ed entro un limite massimo di risorse pari a 50 milioni di euro - nei comuni con più di 250.000 abitanti (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona).

I **commi da 2 a 5** dispongono un'estensione, nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014 e di 67 milioni per il 2015, a tutti gli altri comuni delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). La sperimentazione in oggetto viene qualificata (nel **comma 2**) come l'avvio del programma "Promozione dell'inclusione sociale". Le nuove risorse in oggetto sono ripartite tra gli ambiti territoriali<sup>8</sup> con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale, in modo che, con riferimento ai residenti di ciascun ambito territoriale (destinatario della sperimentazione), siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno ivi residente. *Sotto il profilo letterale, si rileva che, per ragioni di omogeneità, il riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze potrebbe essere sostituito con il riferimento al Ministro medesimo.*

Ulteriori norme attuative e finali sono poste dall'**ultimo periodo del comma 3** e dal **comma 4**.

Le risorse in oggetto (**comma 2**) sono stanziata a valere sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, già destinate ai Programmi operativi 2007-2013, nonché mediante la rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione. L'attivazione di tali risorse - subordinata, qualora occorra, al consenso della Commissione europea - si consegue mediante le procedure di cui al successivo **articolo 4**.

Il **comma 5** specifica che le regioni (comprese quelle non rientranti nel territorio del Mezzogiorno) e le province autonome possono disporre ulteriori finanziamenti per la sperimentazione della carta acquisti o ampliamenti dell'ambito territoriale di applicazione. Si osserva che, almeno letteralmente, tale norma sembrerebbe consentire, anche per le regioni del Centro-Nord, un impiego delle medesime risorse, già stanziata dall'[art. 60](#) del D.L. n. 5 del 2012 e dal [D.M. 10 gennaio 2013](#), anche in favore dei comuni con popolazione residente pari o inferiore a 250.000 abitanti.

---

<sup>8</sup> Per gli ambiti territoriali, si fa riferimento a quelli per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, di cui all'[art. 8](#), comma 3, lettera a), della L. 8 novembre 2000, n. 328.

## **Articolo 4**

*(Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione)*

1. Al fine di rendere disponibili le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013, di cui all'articolo 1, comma 12, lettera *a*), all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, le Amministrazioni titolari dei programmi operativi interessati, provvedono ad attivare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le necessarie procedure di modifica dei programmi, sulla base della vigente normativa comunitaria.

2. Al medesimo fine, per la parte riguardante le risorse derivanti dalla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Gruppo di Azione Coesione di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale del 1° agosto 2012, ai sensi del punto 3 della delibera CIPE 3 agosto 2012, n.96, provvede a determinare, anche sulla base degli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle predette misure, le occorrenti rimodulazioni delle risorse destinate alle misure del Piano di Azione

Coesione. Dell'ammontare della rimodulazione di cui al presente comma, si tiene conto nel riparto delle risorse da assegnare a valere sui fondi strutturali per il periodo 2014-2020.

3. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse allocate sul Piano di Azione e Coesione secondo i cronoprogrammi approvati, il predetto Gruppo di Azione procede periodicamente, in partenariato con le amministrazioni interessate, alla verifica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e alle conseguenti rimodulazioni del Piano di Azione Coesione che si rendessero necessarie anche a seguito dell'attività di monitoraggio anche al fine di eventuali riprogrammazioni.

4. L'operatività delle misure di cui all'articolo 1, comma 12, lettera *a*), all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto decorre dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

L'**articolo 4**, al fine di rendere disponibili le risorse finanziarie per le misure a favore dell'occupazione giovanile e dell'inclusione sociale nel Mezzogiorno previste dall'articolo 1, comma 12, lett. *a*) e dall'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, reca misure dirette ad accelerare le procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali europei e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo 4 prevede che - al fine di rendere disponibili le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 per la loro destinazione agli strumenti di cui all'articolo 1, comma 12, lett. a) e all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto (misure a favore dell'occupazione giovanile e dell'inclusione sociale nel Mezzogiorno) - le Amministrazioni titolari dei programmi operativi interessati devono avviare le procedure atte a modificare i pertinenti programmi per l'utilizzo delle risorse europee entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto-legge in esame<sup>9</sup>.

Entro il medesimo termine temporale, ai sensi del **comma 2**, il Gruppo di Azione Coesione è chiamato a determinare le rimodulazioni delle risorse destinate alle misure del Piano di Azione Coesione. Delle rimodulazioni del Piano si terrà conto ai fini della definizione della programmazione delle risorse per il periodo 2014-2020.

Il **comma 3** stabilisce che - al fine di assicurare il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse allocate sul Piano di Azione e Coesione secondo i cronoprogrammi approvati - il Gruppo di azione provveda, in accordo con le Amministrazioni interessate, alla verifica delle azioni e alle conseguenti rimodulazioni del Piano anche in relazione all'attività di monitoraggio posta in capo al Gruppo stesso dalla disciplina del Piano.

Il **comma 4** prevede, infine, che l'operatività delle già citate misure recate dal testo in esame concernenti gli incentivi all'occupazione giovanile e la lotta alla povertà nel Mezzogiorno decorra dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi del decreto del Ministro per la coesione territoriale del 1° agosto 2012, il Gruppo di Azione è l'organo titolare di funzioni per l'attuazione del Piano cui spetta l'individuazione degli interventi, l'accertamento delle precondizioni di efficacia degli stessi, l'individuazione delle responsabilità e dei tempi nell'attuazione, il monitoraggio dell'attuazione del Piano. Si ricorda, inoltre, che il punto 3 della delibera CIPE n. 96/2012 - recante "Presenza d'atto del Piano di azione coesione" - e richiamato dalla presente disposizione, disciplina le modalità di aggiornamento del Piano.

Il [Piano di Azione Coesione](#) si sostanzia nell'impegno assunto dall'Italia - con la lettera del Presidente del Consiglio al Presidente della Commissione Europea e al Presidente del Consiglio Europeo del 26 ottobre 2011 e in conformità alle Conclusioni del Vertice dei Paesi Euro in pari data - per l'accelerazione e il miglioramento dell'efficacia dei programmi previsti nell'ambito della programmazione dei Fondi

---

<sup>9</sup> Ossia entro il 28 luglio, stante la pubblicazione del provvedimento nella G.U. 28 giugno 2013, n. 150.

strutturali 2007-2013. Esso impegna le Amministrazioni competenti a concentrare le risorse su alcuni obiettivi prioritari.

A tale proposito si segnala come l'articolo 24, comma 3 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) prevede che il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie possa destinare risorse provenienti da una riduzione del cofinanziamento nazionale di programmi relativi al periodo 2007-2013 alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e quelle europee.

Come sottolineato dal Piano medesimo, l'azione per l'attuazione dei programmi è stata intrapresa sulla base di quanto stabilito dalla Delibera CIPE 1/2011 (recante *Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013* e pubblicata nella [GU Serie Generale n. 80 del 7 aprile 2011](#)) e concordato nel Comitato Nazionale del Quadro Strategico Nazionale (riunione del 30 marzo 2011) da tutte le Regioni, dalle Amministrazioni centrali interessate e dal partenariato economico e sociale.

Il Piano individua quattro priorità: istruzione, agenda digitale, occupazione e ferrovie. Nell'ambito di tali priorità il Piano riprogramma risorse derivanti dalla revisione dei programmi cofinanziati, ovvero dalla riduzione mirata del cofinanziamento nazionale, concentrandosi sulle Regioni dell'Obiettivo convergenza che hanno accumulato maggiori ritardi nell'attuazione dei programmi operativi. Il Piano ha quindi operato una riprogrammazione di 3,7 miliardi di euro dai programmi operativi delle Regioni a favore delle priorità individuate (15 dicembre 2011). Successivamente (11 maggio 2012) è intervenuta una riprogrammazione di 2,3 miliardi di euro dei programmi operativi nazionali e interregionali gestiti dalle amministrazioni centrali dello Stato a favore della cura per l'infanzia e per gli anziani non autosufficienti, dei giovani, della competitività e innovazione delle imprese, delle aree di attrazione culturale. Ulteriore aggiornamento del Piano è intervenuto nel dicembre 2012 e ha riguardato una riprogrammazione per circa 5,7 miliardi di euro<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Si veda in proposito <http://www.opencoesione.gov.it/pac/> e il sito del Ministro della coesione territoriale <http://www.coesioneterritoriale.gov.it/fondi/piano-di-azione-coesione/>.



## Articolo 5

*(Misure per l'attuazione della "Garanzia per i Giovani" e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga")*

1. In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta «Garanzia per i Giovani» (*Youth Guarantee*), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti «in deroga» alla legislazione vigente, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un'apposita struttura di missione. La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego e cessa comunque al 31 dicembre 2015.

2. Al fine di realizzare le attività di cui al comma 1, la struttura di missione, in particolare:

a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali;

b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalità di cui al medesimo comma 1;

c) individua i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche;

d) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;

e) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e

l'adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei medesimi obiettivi;

f) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;

g) valuta gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;

h) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati di cui all'articolo 8;

i) in esito al monitoraggio degli interventi, predispone periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell'azione amministrativa.

3. La struttura di missione è coordinata dal Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da un Dirigente Generale a tal fine designato ed è composta dal Presidente dell'ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A., dal Direttore Generale dell'INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali del medesimo Ministero aventi competenza nelle materie di cui al comma 1, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da due rappresentanti designati dall'Unione Province Italiane e da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura. La partecipazione alla struttura di missione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.

4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche

sociali con una dotazione di euro 40 mila per l'anno 2013, e euro 100 mila per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

L'**articolo 5** istituisce, in via sperimentale, una struttura di missione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente compiti di promozione, indirizzo, coordinamento, definizione di linee guida, predisposizione di rapporti, con riferimento a: l'attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, del programma comunitario "Garanzia per i Giovani" (*Youth Guarantee*); la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale e, in particolare, degli ammortizzatori sociali in deroga.

I compiti della struttura sono in dettaglio definiti dal **comma 2**, mentre la composizione della stessa ed i profili finanziari sono disciplinati dai **commi 3 e 4**.

La struttura opera "in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego" e cessa, in ogni caso, al 31 dicembre 2015 (**comma 1**).

*Benché finalizzata all'attuazione di cui al comma 1, l'attività di coordinamento della struttura di missione - a composizione amministrativa - per quanto riguarda gli interventi di competenza del Ministero del lavoro (art. 5, comma 2, lett. d)) va correlata alla disposizione di rango costituzionale (art. 95), che assegna ai Ministri la responsabilità individuale degli atti del proprio dicastero, responsabilità che dovrebbe, quindi, essere ritenuta fatta salva.*

Si ricorda che il suddetto programma comunitario "Garanzia per i Giovani" (*Youth Guarantee*) prevede che ogni giovane, entro quattro mesi dalla conclusione del suo ciclo di scuola o di università (o entro quattro mesi dalla perdita di un posto di lavoro), riceva l'offerta di un lavoro, di un tirocinio, di un modulo di formazione o di un nuovo percorso d'istruzione. Per tale programma, vi è uno stanziamento globale comunitario, destinato ai Paesi che, come l'Italia, hanno un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25 per cento. In tale ambito, le risorse in favore dell'Italia sono pari a 1,5 miliardi di euro per il periodo 2014-2015.

## Articolo 6

### *(Disposizioni in materia di istruzione e formazione)*

1. Al fine di favorire organici raccordi tra i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale e quelli degli istituti professionali statali, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, letterac), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.87, gli istituti professionali possono utilizzare, nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio, spazi di flessibilità entro il 25 per cento dell'orario annuale delle lezioni per svolgere percorsi di istruzione e

formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40. L'utilizzazione degli spazi di flessibilità deve avvenire nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo intende favorire un raccordo organico tra i percorsi degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) regionali, stabilendo che gli istituti professionali possano utilizzare, nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio, spazi di flessibilità entro il 25 per cento dell'orario annuale delle lezioni per svolgere percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa.

Attualmente l'art. 5, co. 3, lett. c), del [D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87](#)<sup>11</sup>, già prevede l'utilizzazione, per gli istituti professionali, di spazi di flessibilità nella misura del 25% del monte ore annuale, ma solo per il primo biennio.

I percorsi di IeFP hanno invece durata triennale e pertanto, ai fini di un efficace raccordo con gli stessi e al fine di costruire percorsi statali che, nei primi tre anni, siano compatibili con quelli IeFP, occorre garantire la medesima flessibilità (nella misura del 25%) anche per il primo anno del secondo biennio degli istituti professionali.

Si ricorda che i percorsi di istruzione secondaria superiore hanno durata quinquennale e sono articolati in 2 bienni (di cui, il primo è finalizzato all'assolvimento dell'obbligo scolastico) e in un quinto anno.

Gli istituti professionali si articolano in 2 settori (Servizi, Industria e artigianato) e 6 indirizzi (Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Servizi socio sanitari, Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, Servizi commerciali, Produzioni industriali

---

<sup>11</sup> *Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

e artigianali, Servizi per la manutenzione e l'assistenza tecnica). L'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione.

I percorsi degli istituti professionali hanno la seguente struttura:

a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e dell'acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;

c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, che consentano allo studente di acquisire una conoscenza sistemica della filiera economica di riferimento, idonea anche ad orientare la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riguardo all'esercizio delle professioni tecniche;

d) si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su: la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; l'orientamento progressivo, l'analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l'uso delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi in contesti organizzati e l'alternanza scuola lavoro.

L'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del [decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7](#)<sup>12</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, prevede che siano adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro dell'istruzione e d'intesa con la Conferenza unificata, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.

In attuazione di quanto disposto dal citato comma è stato emanato il D.M. 18 gennaio 2011 (si veda *infra*).

Grazie all'Intesa Stato-Regioni del dicembre 2010 (si veda *infra*) sugli "organici raccordi tra istruzione e istruzione e formazione professionale", dall'anno scolastico e formativo 2011/2012, la realizzazione dei percorsi è stata ricomposta secondo tre modalità, che vedono, accanto ai percorsi svolti presso le istituzioni formative, due modelli di sussidiarietà: quella integrativa e quella complementare.

Con l'offerta di sussidiarietà integrativa si intende la possibilità, per gli studenti iscritti ai corsi quinquennali riformati degli istituti professionali, di acquisire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale, come da corrispondenze individuate dall'Intesa.

---

<sup>12</sup> *Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.*

Con l'offerta di sussidiarietà complementare gli allievi iscritti agli istituti professionali possono conseguire i titoli di qualifica e/o diploma professionale di IeFP, di competenza regionale, presso apposite classi attivate negli istituti professionali statali.

### **I riordino dell'istruzione professionale**

L'art. 52 del [D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#)<sup>13</sup>, ha dettato disposizioni per la semplificazione e la promozione dell'istruzione tecnico-professionale - riordinata con il D.P.R. 87/2010 e il D.P.R. 88/2010 - e degli istituti tecnici superiori (ITS). In particolare per quanto qui di interesse, esso ha previsto la definizione di linee guida da adottare con decreto interministeriale, d'intesa con la Conferenza unificata, che sono volte al coordinamento, a livello territoriale, dell'offerta dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado di tipo tecnico e professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale<sup>14</sup>. Con riferimento a tale obiettivo, si ricorda che per gli istituti professionali le principali linee generali del riordino - attuato con il [D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87](#), sulla base dell'art. 64, co. 4, del [D.L. 25 giugno 2008](#)<sup>15</sup> - sono consistite nel semplificare i piani di studio, ridurre gli indirizzi curriculari e l'orario settimanale di lezione, potenziare la dimensione laboratoriale dell'apprendimento, tener conto della specificità del territorio e dell'utenza. A tal fine, è stata prevista la creazione di un Comitato tecnico-scientifico finalizzato a rafforzare il raccordo tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca, le esigenze del territorio e i fabbisogni del mondo produttivo. E' stato, inoltre, ribadito l'obiettivo di fornire agli studenti competenze spendibili per l'inserimento nel mondo del lavoro e per il passaggio ai livelli superiori di istruzione. Pertanto, fra gli strumenti didattici sono stati inseriti stage e alternanza scuola-lavoro.

Per quanto riguarda gli istituti professionali, l'articolazione è stata definita in 2 settori (a fronte di 5) e 6 indirizzi (a fronte di 27), con un orario settimanale di 32 ore; è prevista la possibilità di attivare opzioni legate al mondo del lavoro e al territorio. I relativi percorsi continuano ad avere durata quinquennale, articolati in 2 bienni (di cui, il primo è finalizzato all'assolvimento dell'obbligo scolastico) e in un V anno, al termine del quale si sostiene l'esame di Stato.

Con [direttiva 28 luglio 2010](#) sono state emanate le linee guida per il primo biennio degli istituti professionali; con [direttiva 16 gennaio 2012](#) sono state emanate le linee guida per il secondo biennio e il quinto anno. In base alle indicazioni contenute nelle linee guida, gli istituti professionali perseguono l'obiettivo di far acquisire al diplomato, nell'ambito di settori produttivi relativamente ampi, capacità operative che lo mettano in grado di applicare le tecnologie a processi specifici e di prospettare e realizzare soluzioni anche innovative.

Infine è stato emanato il [decreto 7 febbraio 2013](#), recante le "Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli istituti tecnici superiori (I.T.S.)". Si ricorda che l'allegato B al citato decreto, aggiornando

<sup>13</sup> *Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

<sup>14</sup> Al riguardo si ricorda, peraltro, che l'art. 19, co. 16, del D.L. 98/2011 aveva previsto l'emanazione, entro il 6 luglio 2012, di un regolamento di delegificazione volto a garantire la piena coerenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.lgs. 226/2005 con le modifiche ordinamentali apportate al secondo ciclo dell'istruzione ai sensi dell'art. 64 del D.L. 112/2008. Il regolamento non risulta intervenuto.

<sup>15</sup> *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

l'allegato alle Linee guida sull'istruzione tecnica e professionale, approvate in sede di Conferenza unificata il 26 settembre 2012, riporta la correlazione tra aree economiche-professionali, principali filiere produttive, *cluster* tecnologici, aree tecnologiche di riferimento degli istituti tecnici superiori (ITS), indirizzi di studio degli istituti tecnici e professionali, qualifiche e diplomi dell'istruzione e formazione professionale (IeFP) e certificati di specializzazioni di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

## **Il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP)**

Per il sistema di istruzione e formazione professionale - i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione - la competenza legislativa esclusiva è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. In particolare, ai sensi del [D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226](#), le regioni assicurano l'articolazione di percorsi di durata triennale - che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che consente l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale - e di percorsi di durata almeno quadriennale - che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale, che consente l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

Il primo anno di attuazione dei percorsi di IeFP (nei quali può essere assolto l'obbligo di istruzione, ex art. 64, co. 4-*bis*, del [D.L. 112/2008](#)), coincidente con l'anno scolastico e formativo 2010-2011, è stato avviato sulla base dell'Accordo raggiunto in Conferenza Stato-regioni il 29 aprile 2010, poi recepito con [decreto 15 giugno 2010](#). In particolare, l'Accordo ha individuato le figure professionali e gli standard minimi formativi.

Nel frattempo, l'art. 2, co. 3, del [D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87](#), ha disposto che, nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni, gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà, un ruolo integrativo e complementare nei confronti dell'offerta delle istituzioni formative del sistema IeFP ai fini del conseguimento, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di qualifiche professionali (in esito a percorsi triennali) e diplomi (in esito a percorsi quadriennali).

Il 16 dicembre 2010 è stata poi raggiunta un'intesa in Conferenza unificata in ordine all'approvazione delle linee guida (di cui all'art. 13, co. 1-*quinquies*, del D.L. 7/2007) finalizzate alla realizzazione di raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi IeFP. Le linee guida sono state adottate con [decreto ministeriale 18 gennaio 2011](#).

Nell'intesa si sottolinea che i raccordi sono in particolare finalizzati a sostenere e garantire l'organicità sul territorio dell'offerta dei percorsi a carattere professionale, prevenire la dispersione scolastica e formativa, facilitare i passaggi tra i sistemi formativi. Si stabilisce, inoltre, che la prima attuazione delle linee guida è oggetto di specifici accordi territoriali tra i competenti Assessorati delle regioni e gli Uffici scolastici regionali, e che ciascuna regione stabilisce i percorsi che gli istituti professionali possono erogare in regime sussidiario.

Il 27 luglio 2011, in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stato poi raggiunto l'accordo - recepito con [decreto ministeriale 11 novembre 2011](#) - riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale. La messa a regime del Capo III del d.lgs. n. 226/2005 riguarda, a partire dall'anno scolastico e formativo 2011-2012, i percorsi di durata triennale e quadriennale.

## Articolo 7

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n.92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto:

a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276;

b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

b) all'articolo 4, il comma 2-*bis* è abrogato;

c) all'articolo 5:

1) al comma 2, dopo le parole «se il rapporto di lavoro», sono inserite le seguenti «, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*,»;

2) il comma 2-*bis* è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente «3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-*ter* nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

d) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo la lettera *c-bis*), è inserita la seguente: «*c-ter*) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.223»;

2) il comma 6 è abrogato;

3) al comma 7, le parole: «stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*».

2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n.92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. In ogni caso, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.»;

b) all'articolo 35, comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzia la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.»;

c) all'articolo 61, comma 1, le parole: «esecutivi o ripetitivi» sono sostituite dalle seguenti: «esecutivi e ripetitivi»;

d) all'articolo 62 sono eliminate le seguenti parole: «, ai fini della prova»;

e) all'articolo 70, comma 1, sono eliminate le seguenti parole: «di natura meramente occasionale»;

f) all'articolo 72, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.».

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), si computano esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.604 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n.92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.».

5. Alla legge 28 giugno 2012, n.92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 3, al secondo periodo, in fine, dopo la parola: «trattamento»

sono aggiunte le seguenti: «nonché sugli effetti determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali»;

2) al comma 22, il periodo: «decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» è sostituito dal seguente: «al 1° gennaio 2014»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 10, è inserito il seguente: «10-*bis*. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative».

c) all'articolo 3:

1) al comma 4, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013»;

2) al medesimo comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, al fine di assicurare

adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati dalla presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si provvede mediante la attivazione del fondo di solidarietà residuale di cui ai commi 19 e seguenti.»;

3) al comma 14, al primo periodo, le parole: «nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;

4) al comma 19, le parole: «entro il 31 marzo 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;

5) ai commi 42, 44 e 45, le parole «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013».

d) all'articolo 4:

1) dopo il comma 23, è inserito il seguente: «23-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e con contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del codice civile»;

2) il numero 1) della lettera c) del comma 33 è abrogato.

6. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n.92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.662, alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 28 giugno 2012,

n.92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, è prorogato al 31 dicembre 2013.

7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, all'articolo 4, dopo l'alinea, è inserita la seguente lettera:  
«a) conservazione dello stato di

disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468.».

### **Comma 1 - Contratti di lavoro dipendente a termine**

Il **comma 1** reca alcune modifiche alla disciplina dei contratti di lavoro dipendente a termine, di cui al [D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368](#).

Le **lettere a), b) e c), numero 1)**, riguardano il caso in cui nei contratti summenzionati non siano indicate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

La normativa vigente esclude il requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (riferibili anche all'ordinaria attività del datore di lavoro), ai fini della stipulazione di un primo contratto di lavoro subordinato a termine<sup>16</sup>, purché esso sia di durata non superiore a dodici mesi; la stessa esclusione è prevista con riferimento alla prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato<sup>17</sup>. La medesima normativa vigente consente che i contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prevedano - in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati - che, in luogo delle esclusioni summenzionate, il requisito in oggetto non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione avvengano nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'unità produttiva e purché esse si collochino nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di

---

<sup>16</sup> Si ricorda altresì che (ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni) l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate (fatte salve appunto le norme di esclusione in esame) le ragioni.

<sup>17</sup> Si ricorda che la figura della somministrazione di lavoro presenta uno schema trilaterale, il quale si fonda su due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro, stipulato tra l'agenzia somministratrice e il soggetto utilizzatore, con cui la prima pone uno o più soggetti a disposizione del secondo, il quale usufruisce della loro prestazione lavorativa (a tempo determinato o indeterminato); il contratto (a tempo determinato o indeterminato) tra l'agenzia somministratrice ed il prestatore di lavoro, con il quale quest'ultimo è a disposizione della medesima, ai fini dell'assegnazione presso soggetti utilizzatori.

un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. I contratti stipulati in base alle norme di esenzione in esame non possono (nella disciplina vigente) essere oggetto di proroga.

Le novelle di cui alle presenti **lettere a), b) e c), numero 1)**, prevedono che le ipotesi individuate dai contratti collettivi siano aggiuntive - anziché alternative alla fattispecie definita direttamente in via legislativa - e che tali ipotesi possano essere stabilite dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; le novelle, inoltre, sopprimono il divieto in base al quale i contratti a termine stipulati in base alle norme di esenzione in esame non potevano essere oggetto di proroga.

La novella di cui alla **lettera c), numero 2)**, sopprime l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di comunicare al centro per l'impiego territorialmente competente, entro il termine inizialmente fissato per la conclusione del rapporto di lavoro, la prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro; dalla soppressione consegue che ritrovi applicazione il termine generale relativo alle comunicazioni obbligatorie in materia di variazioni del rapporto di lavoro - pari a 5 giorni dall'evento -, ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni - articolo che è richiamato dal successivo articolo 9, comma 5, del presente decreto-legge -.

La novella di cui alla **lettera c), numero 3)**, modifica i termini temporali per le riassunzioni a tempo determinato entro i quali il secondo contratto si considera a tempo indeterminato<sup>18</sup>. In base alla novella, si ha tale effetto qualora il lavoratore sia riassunto entro dieci giorni dalla scadenza del precedente contratto a termine ovvero entro venti giorni, qualora il primo contratto sia di durata superiore a sei mesi. La disciplina fino ad ora vigente prevede, rispettivamente, i termini di sessanta e di novanta giorni - fatte salve varie fattispecie di possibile riduzione dei termini, rispettivamente, a venti e a trenta giorni -. La presente novella prevede altresì che i termini temporali in esame non si applichino alle attività stagionali ed alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

*Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire quali siano gli effetti di tale norma di esclusione, anche in considerazione dei profili di coordinamento con il comma 4 (non oggetto di novella) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 368, il quale prevede che il rapporto di lavoro si consideri a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto qualora la seconda assunzione a termine sia operata senza alcuna soluzione di continuità.*

---

<sup>18</sup> Si ricorda che il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto qualora la seconda assunzione a termine sia operata senza alcuna soluzione di continuità (art. 5, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368).

La novella di cui alla **lettera d), numero 1)**, esclude dalla disciplina generale di cui al citato D.Lgs. n. 368 i contratti a termine stipulati con lavoratori in mobilità.

Le novelle di cui alla **lettera d), numeri 2) e 3)**, costituiscono interventi di coordinamento formale, in relazione alle precedenti novelle.

### **Comma 2, lettere a) e b), comma 3 e comma 5, lettera a), numero 2) - Contratti di lavoro intermittente**

Le **lettere a) e b) del comma 2, il comma 3 e il comma 5, lettera a), numero 2)**, modificano la disciplina dell'istituto del lavoro intermittente<sup>19</sup> - relativo allo svolgimento di prestazioni di carattere "discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno" -.

In base alle novelle:

- si introduce, per il contratto di lavoro intermittente, con riferimento a ciascun lavoratore<sup>20</sup>, un limite di quattrocento giornate complessive di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del limite, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Ai fini del computo in esame, si prendono in considerazione esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto (**comma 3**);
- si definisce un caso di esclusione dall'ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, sanzione prevista per la violazione - da parte del datore di lavoro - dell'obbligo di comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, precedente alla prestazione lavorativa o ad un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni<sup>21</sup>. La novella prevede che la sanzione non si applichi qualora dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti "si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro";
- si modifica (**comma 5, lettera a), numero 2)** il termine a partire dal quale cessano di produrre effetti i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della [L. 28 giugno 2012, n. 92](#),

---

<sup>19</sup> L'istituto è disciplinato dal Capo I del Titolo V del [D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni.

<sup>20</sup> Riguardo all'ambito dei lavoratori ammessi alla stipulazione dei contratti in esame, si ricorda che, in base all'art. 34, comma 2, del citato D.Lgs. n. 276, e successive modificazioni, il contratto di lavoro intermittente può "essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età".

<sup>21</sup> Cfr. l'art. 35, comma 3-bis, del citato D.Lgs. n. 276, e successive modificazioni.

che non siano compatibili con le novelle recate dalla stessa legge alla disciplina dell'istituto in oggetto. Il termine temporale viene ora fissato al 1° gennaio 2014 - mentre la disciplina finora vigente prevedeva il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della L. n. 92 -.

### **Comma 2, lettere c) e d) - Lavoro a progetto**

Le **lettere c) e d)** del **comma 2** riguardano il lavoro a progetto.

Si ricorda che il Capo I del Titolo VII del [D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni, ha istituito la figura del contratto di lavoro a progetto, nell'ambito del genere (più ampio) del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Si è così introdotta una regolamentazione di fonte legislativa per una larga parte di questi ultimi rapporti.

In base alle novelle:

- si modifica la norma che esclude il ricorso all'istituto del lavoro a progetto per lo svolgimento di "compiti meramente esecutivi o ripetitivi", riformulando la locuzione in forma congiuntiva - "compiti meramente esecutivi e ripetitivi" -;
- si sopprime la limitazione in base alla quale la definizione per iscritto degli elementi contrattuali obbligatori<sup>22</sup> era richiesta soltanto ai fini della prova.

### **Comma 2 - lettere e) e f) - Lavoro accessorio**

Le **lettere e) e f)** del **comma 2** riguardano il lavoro accessorio<sup>23</sup>.

Si ricorda che esso consiste in prestazioni rese da alcune categorie di soggetti nell'ambito di determinati settori, attività o imprese e retribuite mediante buoni orari dal valore unitario prefissato.

In base alle novelle:

- si sopprime la qualificazione secondo cui le prestazioni in oggetto hanno natura meramente occasionale;
- si sopprime la previsione che, nell'ambito dell'impresa familiare<sup>24</sup>, trovi applicazione la normale disciplina contributiva del lavoro subordinato - anziché quella specifica, relativa ai buoni summenzionati -;
- si prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, possa stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari, in "considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di

---

<sup>22</sup> Elementi di cui all'art. 62 del citato D.Lgs. n. 276, e successive modificazioni.

<sup>23</sup> L'istituto è disciplinato dagli artt. 70 e 72 del citato [D.Lgs. n. 276](#), e successive modificazioni.

<sup>24</sup> Di cui all'art. [230-bis](#) del codice civile.

ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche".

#### **Comma 4 - Tentativo obbligatorio di conciliazione in alcuni casi di licenziamento individuale**

Il **comma 4** modifica la disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione (presso la commissione provinciale di conciliazione, di cui all'[art. 410](#) del codice di procedura civile), previsto per i casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo<sup>25</sup> da parte dei datori di lavoro aventi i requisiti dimensionali di cui all'[art. 18](#), ottavo comma, della L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Le modifiche sostanziali sono costituite dal **primo** e dall'**ultimo periodo** del capoverso oggetto di riscrittura.

In base al **primo periodo**, si escludono dall'ambito di applicazione del tentativo obbligatorio: i casi di licenziamento per il superamento del periodo di comporto di cui all'art. 2110 del codice civile (cioè, per il superamento dei limiti massimi di assenza dal lavoro per i casi di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio); i casi di licenziamenti conseguenti a cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro (in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale); le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

In base all'**ultimo periodo**, la mancata presentazione di una o di entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'art. 116 del codice di procedura civile.

#### **Comma 5 - Modifiche alla L. 28 giugno 2012, n. 92**

Il **comma 5** reca alcune modifiche alla [L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

Il **numero 1)** della **lettera a)** inserisce - nell'ambito delle attività di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla stessa legge e sui relativi effetti - il riferimento agli effetti determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali.

Riguardo al **numero 2)** della **lettera a)**, cfr. *supra*.

La **lettera b)** introduce un beneficio in favore dei datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscano dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI). Il beneficio consiste, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, in un contributo mensile pari

---

<sup>25</sup> Per la nozione di giustificato motivo oggettivo, cfr. l'art. [3 della L. 15 luglio 1966, n. 604](#).

al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Sono ivi previsti anche alcuni casi di esclusione dal beneficio. Si ricorda, in merito, che trovano altresì applicazione le norme generali in materia di incentivi all'assunzione - relative soprattutto a fattispecie di esclusione del beneficio - di cui [all'art. 4](#), commi 12, 13 e 15, della stessa L. n. 92.

La **lettera c)** modifica i termini temporali e la procedura relativi all'istituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria). Secondo la normativa di cui all'[art. 3](#) della L. n. 92, e successive modificazioni, l'istituzione dei fondi è obbligatoria per i settori non coperti dalla disciplina in materia di integrazione salariale, limitatamente alle imprese che occupino mediamente più di 15 dipendenti e alla finalità suddetta di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria). A tal fine, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi o contratti collettivi, anche intersettoriali, oppure - nei settori in cui siano operanti consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze degli stessi settori, "quale quello dell'artigianato" - adeguano le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Le novelle di cui al **numero 1)** e al **numero 3)** della **lettera c)** modificano i termini temporali per la conclusione dei suddetti accordi, stabilendo la data del 31 ottobre 2013 - mentre la disciplina fino ad ora vigente poneva il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della L. n. 92, ovvero di sei mesi per l'ipotesi summenzionata di adeguamento dei fondi già esistenti -. Le novelle di cui ai **numeri 2) e 4)** confermano che, decorsi inutilmente i termini summenzionati, si provvede mediante l'attivazione dell'apposito fondo di solidarietà residuale, di cui ai commi 19 e seguenti dell'[art. 3](#) della stessa L. n. 92; le novelle specificano che l'attivazione di quest'ultimo fondo decorre dal 1° gennaio 2014. La novella di cui al **numero 5)** proroga dal 30 giugno 2013 al 31 ottobre 2013 il termine per la conclusione degli accordi o contratti collettivi propedeutici all'adeguamento alla disciplina in oggetto (di cui all'[art. 3](#) della L. n. 92, e successive modificazioni) dei fondi di solidarietà di settore già istituiti in base a norme previgenti.

Il **numero 1)** della **lettera d)** estende l'ambito di applicazione delle norme di cui all'[art. 4](#), commi da 16 a 23, della L. n. 92, in materia di forme e procedure relative alle dimissioni e alle risoluzioni consensuali del rapporto dei lavoratori e delle lavoratrici, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e ai lavoratori impegnati con contratti di associazione in partecipazione.

Riguardo al **numero 2)** della **lettera d)**, cfr. *infra*, *sub* il **comma 7**.

### **Comma 6 - Ammortizzatori sociali specifici di settore**

Il **comma 6**, con una norma di proroga, consente la vigenza anche per il secondo semestre del 2013 di eventuali disposizioni - definite con decreto ministeriale - di deroga temporanea alle singole discipline regolamentari sugli ammortizzatori sociali - discipline regolamentari concernenti determinate categorie, non rientranti nell'ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali più comuni -.

**Comma 5, lettera d), numero 2), e comma 7 - Stato di disoccupazione**

Il **numero 2)** della **lettera d)** del **comma 5** e il **comma 7** ripristinano una norma abrogata dall'[art. 4](#), comma 33, lettera *c*), della L. n. 92. In base alla disposizione ora ripristinata, per i servizi pubblici per l'impiego restano in stato di disoccupazione i soggetti che svolgano un'attività lavorativa tale da determinare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione nonché, in ogni caso, i soggetti che svolgano i lavori socialmente utili, di cui all'[art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468](#).

*Riguardo alla rubrica del **presente articolo 7**, si rileva che, sotto il profilo formale, vi sono anche altri provvedimenti legislativi oggetto di novella (oltre alla L. n. 92 del 2012, la sola citata).*

## **Articolo 8**

### *(Banca dati delle politiche attive e passive)*

1. Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e di garantire una immediata attivazione della Garanzia per i Giovani di cui all'articolo 5, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente del Ministero stesso, la «Banca dati delle politiche attive e passive».

2. La Banca dati di cui al comma 1 raccoglie le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego.

3. Alla costituzione della Banca dati delle politiche attive e passive, che costituisce una componente del sistema informativo lavoro di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 469 e della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 reso disponibile attraverso Cliclavoro, concorrono le Regioni e le Province autonome, l'Istituto Nazionale di Previdenza sociale, Italia Lavoro s.p.a.,

il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, le Università pubbliche e private e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono alla Banca dati di cui al comma 1: la Banca dati percettori di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonché la dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

5. Per una migliore organizzazione dei servizi e degli interventi di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati di cui al comma 1, con le medesime regole tecniche di cui al comma 4.

L'**articolo 8** istituisce, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la "Banca dati delle politiche attive e passive", che raccoglie le informazioni inerenti ai soggetti da collocare nel mercato del lavoro, ai servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e alle opportunità di impiego.

L'istituzione della banca dati è intesa anche a garantire un'immediata attivazione del programma comunitario "Garanzia per i Giovani" (*Youth Guarantee*)<sup>26</sup>.

Alla costituzione della banca dati concorrono i soggetti indicati nel **comma 3**, il quale specifica altresì che essa rappresenta una componente del sistema informativo lavoro (di cui all'[art. 11 del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469](#)) e della borsa continua nazionale del lavoro (di cui all'[art. 15 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni).

Nella banca dati in esame confluiscono (**comma 4**) la banca dati percettori di cui all'[art. 19, comma 4, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, di cui all'[art. 1-bis del D.L. 9 maggio 2003, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni, e la dorsale informativa di cui all'[art. 4, comma 51, della L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

Il **comma 5** autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati in oggetto.

---

<sup>26</sup> Tale programma prevede che ogni giovane, entro quattro mesi dalla conclusione del suo ciclo di scuola o di università (o entro quattro mesi dalla perdita di un posto di lavoro), riceva l'offerta di un lavoro, di un tirocinio, di un modulo di formazione o di un nuovo percorso d'istruzione. Per tale programma, vi è uno stanziamento globale comunitario, destinato ai Paesi che, come l'Italia, hanno un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25 per cento. In tale ambito, le risorse in favore dell'Italia sono pari a 1,5 miliardi di euro per il periodo 2014-2015.

## **Articolo 9, commi 1-12**

*(Ulteriori disposizioni in materia di lavoro e norme relative ai soggetti extracomunitari)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

2. Il comma 4-*bis*, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 è sostituito dal seguente: «4-*bis*. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le

maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo».

4. Al comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, subordinatamente al loro deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio».

5. Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181 si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province.

6. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 2012, n.24, dopo le parole: «presso un utilizzatore,» sono inserite le seguenti: «e ferma restando l'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81».

7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, dopo le parole: «deve presentare» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata,»;

*b)* il comma 4 è abrogato.

8. Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive

modificazioni, da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto triennale di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale, rilasciano i visti di cui all'articolo 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente indicato nel decreto triennale successivamente adottato. Qualora il decreto di programmazione triennale non venga adottato entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto annuale nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali ai sensi dell'articolo 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 può essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente disposizione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Le risorse residue derivanti dalle procedure di spesa autorizzate ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3933 del 13 aprile 2011, all'esito delle attività solutorie di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *d)*, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.33 del 28 dicembre 2012, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato

per essere riassegnate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, della legge 7 agosto 2012, n.135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

10. All'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n.109, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi:

«11-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo.

11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.

11-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 11-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle

somme di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 10 del presente articolo.».

11. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.

3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.

3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.».

12. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «settore sociale» sono inserite le seguenti: «nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma

1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

Il **comma 1** riguarda la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro e dell'appaltatore, nonché degli eventuali subappaltatori, con riferimento ai trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché ai contributi previdenziali ed ai premi assicurativi, dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto (di opere o di servizi).

In merito, il **comma 1**:

- estende il regime di responsabilità solidale, di cui all'[art. 29, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni, in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale ed assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo;
- esclude dall'ambito dell'intero regime summenzionato i contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni (di cui all'[art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni);
- specifica che le eventuali clausole dei contratti collettivi hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto (o nel subappalto), con esclusione di qualsiasi effetto sul regime di responsabilità solidale relativo ai contributi previdenziali ed assicurativi; tale norma limita, dunque, l'ambito di applicazione della norma che fa salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi nazionali - sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore - che individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.

Il **comma 2** modifica una norma generale, concernente il meccanismo di rivalutazione quinquennale degli importi delle ammende (relative alle contravvenzioni penali) e delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. In base alla novella: si definiscono la procedura e la tipologia del provvedimento di rivalutazione; si introduce in via diretta una prima rivalutazione a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura di 9,6 punti percentuali (il primo quinquennio era scaduto il 15 maggio 2013); si dispone che la metà delle risorse derivanti dalla suddetta rivalutazione, nonché da quelle future, siano destinate al finanziamento di iniziative di vigilanza, di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro, effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.

*Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se la rivalutazione immediata di cui al **presente comma** e quelle future quinquennali si applichino anche agli illeciti commessi prima della decorrenza dell'atto di rivalutazione; si ricorda, in particolare con riferimento alle ammende relative alle contravvenzioni penali,*

*che, in base all'art. 2, quarto comma, del codice penale, "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo" (salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile).*

Il **comma 3** introduce un'ipotesi di cumulo diacronico di due tipologie di contratti di apprendistato. Si consente che il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale si trasformi, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nel contratto di apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere) - tipologia di rapporto intesa al "conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali"<sup>27</sup> -; in tale ipotesi di trasformazione, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dai contratti collettivi, stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il **comma 4** modifica la normativa (di cui all'[art. 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148) che consente, entro determinati limiti e nel rispetto di alcune condizioni, ai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali) di derogare alle disposizioni di legge ed alle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

La presente novella inserisce la condizione, ai fini dell'efficacia delle deroghe, del preventivo deposito del contratto presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

Il **comma 5** specifica - con norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo) - che le comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga (in materia di rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali) sono valide ai fini dell'adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti, anche eventualmente a carico dei lavoratori, nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altri enti, gestori di forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province. *Si osserva che, in quest'ultima locuzione, il riferimento alle province non appare proprio rispetto alla denominazione ufficiale.*

Il **comma 6** introduce, nella disciplina della somministrazione di lavoro<sup>28</sup>, un richiamo generale all'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute

---

<sup>27</sup> Cfr. l'[art. 4](#) del testo unico dell'apprendistato, di cui al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, e successive modificazioni.

<sup>28</sup> Si ricorda che la figura della somministrazione di lavoro presenta uno schema trilaterale, il quale si fonda su due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro, stipulato tra l'agenzia somministratrice e il soggetto utilizzatore, con cui la prima pone uno o più soggetti a disposizione del secondo, il quale usufruisce della loro prestazione lavorativa (a tempo determinato o indeterminato); il

e sicurezza sul lavoro (con riferimento al periodo di "missione" del lavoratore presso un soggetto utilizzatore).

I **commi 7, 8, 9 e 10** pongono alcune norme relative ai soggetti extracomunitari.

Il **comma 7** modifica la procedura per l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, con un extracomunitario residente all'estero, prevedendo che la verifica, presso il centro per l'impiego competente, dell'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale sia svolta - su istanza del datore di lavoro - precedentemente alla presentazione della richiesta (da parte del datore) presso lo sportello unico per l'immigrazione - mentre, in base alla disciplina fino ad ora vigente, la fase di verifica era successiva alla richiesta e veniva attivata, presso il centro per l'impiego, da parte dello sportello unico per l'immigrazione -.

Il **comma 8** modifica le procedure relative al contingente per l'ingresso nel territorio nazionale di extracomunitari ammessi a frequentare corsi di formazione professionali o tirocini formativi, prevedendo, tra l'altro, la definizione di un contingente triennale - anziché annuale, come stabilito dalla normativa fino ad ora vigente -. *Sotto il profilo redazionale, potrebbe essere ritenuta opportuna un'abrogazione esplicita della norma fino ad ora vigente*, costituita dall'art. 44-bis, comma 6, del regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al [D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394](#).

Il **comma 9** destina in favore del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati alcune disponibilità residue, già attribuite per l'erogazione di un contributo statale ai comuni che avessero sostenuto o autorizzato spese per l'accoglienza di extracomunitari minorenni non accompagnati.

Il **comma 10** reca alcune integrazioni alla disciplina transitoria<sup>29</sup> sull'emersione dei rapporti di lavoro - disciplina relativa ai datori di lavoro che occupassero irregolarmente alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011 -.

Il **comma 11** introduce alcune fattispecie in cui le imprese agricole possono procedere ad assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti (ai fini dello svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende), con la responsabilità solidale per le obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge conseguenti ai diversi rapporti di lavoro così costituiti. La definizione delle modalità delle assunzioni congiunte è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

---

contratto (a tempo determinato o indeterminato) tra l'agenzia somministratrice ed il prestatore di lavoro, con il quale quest'ultimo è a disposizione della medesima, ai fini dell'assegnazione presso soggetti utilizzatori.

<sup>29</sup> Di cui all'[art. 5 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109](#), e al D.M. 29 agosto 2012.

Il **comma 12** concerne le spese sostenute dagli enti locali per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio<sup>30</sup>. La novella consente che tali spese, a decorrere dal 2013, possano essere pari al 100 per cento (anziché al 50 per cento, come nella norma fino ad ora vigente) della spesa omologa sostenuta dall'ente locale nel 2009.

---

<sup>30</sup> Si ricorda che il lavoro accessorio - disciplinato dagli artt. 70 e 72 del [D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni - consiste in prestazioni rese da alcune categorie di soggetti nell'ambito di determinati settori, attività o imprese e retribuite mediante buoni orari dal valore unitario prefissato.



## **Articolo 9, commi 13-15**

*(Disciplina della s.r.l. semplificata e a capitale ridotto)*

13. All'articolo 2463-*bis* del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: «che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione» sono soppresse;

*b)* al comma 2, punto 6), le parole: «, i quali devono essere scelti tra i soci» sono soppresse;

*c)* il comma 4 è soppresso.

14. All'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;

*b)* al comma 4-*bis* le parole: «società a responsabilità limitata a capitale ridotto» sono sostituite dalle seguenti: «società a responsabilità limitata semplificata».

15. Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata.

Il **comma 13** apporta alcune modifiche all'art. 2463-*bis* del codice civile, che disciplina le società a responsabilità limitata semplificata.

In particolare la norma:

- elimina il requisito dell'età inferiore ai 35 anni dei soci fondatori;
- elimina - conseguentemente - il divieto di cessione delle quote a soci ultra trentacinquenni e la sanzione della nullità in caso di cessione nonostante il divieto;
- elimina l'obbligo di scegliere l'amministratore tra i soli soci.

Il **comma 14** sopprime la gran parte della disciplina - recata dall'art. 44 del d.l. n. 83 del 2012 - relativa alle società a responsabilità limitata a capitale ridotto, che potevano essere costituite da soci ultratrentacinquenni.

Residua, ma è ora riferita alla s.r.l. semplificata - l'unica rimasta tra le varianti delle s.r.l. la cui costituzione è aperta a prescindere da limiti di età - la disposizione che prevede la promozione di un accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per fornire credito a condizioni

agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che avviano un'impresa in questa forma.

Il **comma 15** riversa nella forma giuridica della società a responsabilità limitata semplificata le esistenti società a responsabilità limitata a capitale ridotto, prevedendo che la loro iscrizione al registro delle imprese muti di qualificazione, definendosi ora "società a responsabilità limitata semplificata": a queste ultime verranno quindi totalmente uniformate nella disciplina delle vicende successive all'atto costitutivo, pur permanendo la differenziazione iniziale (nella costituzione di S.r.l. semplificate, il legislatore aveva stabilito non solo l'esenzione da diritti di bollo e di segreteria, ma, soprattutto, la gratuità della prestazione notarile, mentre per le S.r.l. a capitale ridotto non erano previste tali agevolazioni economiche).

**Articolo 9, comma 16**  
(Disciplina delle start-up *innovative*)

16. All'articolo 25, comma 2, del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è soppressa;

b) alla lettera h) punto 1), nel primo periodo le parole «uguali o superiori al 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «uguali o superiori al 15 per cento»;

c) alla lettera h) punto 2) dopo le parole «in Italia o all'estero» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in

percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»;

d) alla lettera h) punto 3) dopo le parole «varietà vegetale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano».

Il **comma 16** innova alcuni dei requisiti che, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legge n. 179/2012, disciplinavano le *start up innovative* (società di capitali non quotate, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero nella forma di *Societas Europaea*, soggette a tassazione in Italia). Tra i requisiti, è soppresso l'obbligo per cui i soci, persone fisiche, debbono detenere (al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi) la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci; il requisito in ordine alla quota minima delle spese in ricerca e sviluppo (in rapporto al maggiore valore fra costo e valore totale della produzione) è ribassato dal 20 al 15 per cento; all'esistente requisito occupazionale (impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero) si aggiunge, come alternativa, anche quello di impiegare, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale; al requisito della titolarità (o deposito o licenza) di almeno una privativa industriale (relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale) si aggiunge, come alternativa, quello della titolarità di diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i

programmi per elaboratore (anche in tal caso, come per le altre private, è richiesta la diretta inerenza all'oggetto sociale e all'attività di impresa).

*Mentre per l'iniziativa imprenditoriale che abbia assunto ab origine la veste di start-up innovativa il ribasso della quota di destinazione delle spese in attività di ricerca e sviluppo è verificata ex post (p. es. nel bilancio consolidato), consentendole di rifluire nella nuova disciplina, potrebbe essere ritenuto problematico immaginare che - alle società di diritto comune già costituite anteriormente alla data del decreto in esame - possa applicarsi la disciplina transitoria prevista dal comma 3 dell'articolo 25 citato: vi si prevedeva che le società di diritto comune preesistenti potessero esser considerate start-up innovative subordinatamente al deposito presso il registro delle imprese, entro il termine di sessanta giorni, di una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale il quale asseverava il possesso dei requisiti di legge. Sebbene questi requisiti siano ora innovati in guisa estensiva, quella disciplina intertemporale non è qui riprodotta ed il relativo termine (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 179/2012, cioè la legge 17 dicembre 2012, n. 221) è ormai decorso.*

## Articolo 10

### *(Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali)*

1. Sino alla nomina degli altri componenti della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella composizione ridotta dall'articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, il componente in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad assicurare lo svolgimento di tutte le funzioni demandate da norme di legge e di regolamento alla predetta Commissione.

2. All'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti dei fondi attribuiscono agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni.»

3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le attività di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono gestite direttamente dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi. Entro il

30 giugno 2014 l'INAIL provvede a fornire all'INPS il rendiconto di chiusura al 31 dicembre 2013 delle gestioni delle relative attività ai fini delle conseguenti regolazioni contabili.

4. L'INPS provvede alle attività di cui al comma 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. All'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il sesto comma, è inserito il seguente: «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».

6. La disposizione del settimo comma dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione,

laddove conformi con i criteri di cui al comma 5.

7. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo le parole: «diversi da quelli destinati al

finanziamento del servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «, delle politiche sociali e per le non autosufficienze».

Il **comma 1** riguarda la composizione ed il funzionamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Si prevede che il componente in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto possa continuare a garantire lo svolgimento di tutte le funzioni demandate da norme di legge e di regolamento alla medesima Commissione sino alla nomina degli altri componenti.

Il **comma 2** concerne i fondi pensione che coprono rischi biometrici (legati alla morte o all'invalidità) o che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni. Si consente che le fonti istitutive di tali fondi, qualora essi procedano all'erogazione diretta delle rendite e non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati (in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti), rideterminino la disciplina del finanziamento e delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future.

I **commi 3 e 4** trasferiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall'INAIL all'INPS le funzioni amministrative in materia di assicurazioni per malattia e maternità dei lavoratori marittimi - funzioni già gestite dall'IPSEMA e di successiva competenza dell'INAIL, dopo la soppressione dell'IPSEMA -. La relazione tecnica (allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto) osserva che le funzioni in oggetto sono trasferite all'INPS "per omogeneità di materia" (mentre restano in capo all'INAIL le funzioni relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

I **commi 5 e 6** chiariscono - in relazione a recenti incertezze amministrative e giurisprudenziali - che i requisiti reddituali per la pensione assistenziale di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili sono computati soltanto con riferimento al reddito imponibile IRPEF del medesimo soggetto, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare. Tale criterio si applica anche alle domande di pensione già presentate, senza, tuttavia, il riconoscimento di importi arretrati e fatti salvi i casi in cui le domande siano state già definite con provvedimento definitivo e i casi di procedimenti giurisdizionali già conclusi con sentenza definitiva. Tale norma sembrerebbe, dunque, far salvi anche i provvedimenti amministrativi non impugnati nei termini, ferma restando, in tale ipotesi, la possibilità che il soggetto presenti una nuova domanda - con decorrenza della pensione dalla data di quest'ultima -.

Restano, in ogni caso, salvi gli importi erogati prima del decreto-legge in esame, se conformi con i criteri di cui al presente **comma 5**.

Il **comma 7** esclude i trasferimenti erariali in favore delle regioni relativi alle politiche sociali e alle non autosufficienze da quelli che sono assoggettati a riduzione nel caso di mancata adozione - da parte della regione - delle misure di "riduzione dei costi della politica" di cui all'art. [1 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213. Si ricorda che la norma fino ad ora vigente già esclude dall'ambito della riduzione i trasferimenti erariali destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale.



**Articolo 11, comma 1**  
*(Rinvio dell'incremento dell'aliquota IVA)*

1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1-*ter* le parole «1° luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti «1° ottobre 2013»;
- b) il comma 1-*quater* è abrogato.

L'**articolo 11 al comma 1** posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento previsto dall'articolo 40, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; viene altresì abrogata la disposizione, contenuta nel successivo comma 1-*quater* dello stesso decreto-legge, secondo la quale l'aumento dell'aliquota non si applica in caso di introduzione, entro il 30 giugno 2013, di misure di riordino della spesa sociale o di eliminazione di regimi di agevolazione con effetti sull'indebitamento netto non inferiori a 6.560 milioni di euro annui.

Si ricorda preliminarmente che in Italia le aliquote IVA sono disciplinate dall'articolo 16 del [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#), recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Attualmente, accanto all'aliquota normale (incrementata dal 20 al 21 per cento dai commi da 2-*bis* a 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011) si prevede un'aliquota ridotta del 10 per cento e un'aliquota "super-ridotta" del 4 per cento per le operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi elencati nella Tabella A allegata al citato D.P.R. n. 633 del 1972.

Più in dettaglio, la disposizione in esame alla **lettera a)** novella il comma 1-*ter* dell'articolo 40 del [decreto-legge n. 98 del 2011](#), al fine di posticipare, dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013, la decorrenza dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA.

Si ricorda che nella formulazione originaria del decreto-legge n. 98 del 2011, il comma 1-*ter* dell'articolo 40 disponeva la riduzione del 5 per cento nel 2013 e del 20 per cento a decorrere dal 2014 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale riportati nell'allegato C-*bis* al decreto-legge medesimo.

Il successivo comma 1-*quater* prevedeva la non applicazione di tale riduzione ove, entro il 30 settembre 2013, fossero stati adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale sovrapposti alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi (cioè riduzioni), ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2013 ed a 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2014.

In seguito l'articolo 1, comma 6 del [decreto-legge n. 138 del 2011](#) ha modificato i richiamati commi 1-*ter* e 1-*quater* anticipando, rispettivamente, al 30 settembre 2012 e a decorrere dal 2013 gli effetti finanziari ivi previsti, al fine di determinare un ulteriore effetto positivo, in termini di gettito, pari a 4 miliardi nel 2012 e a 16 miliardi nel 2013.

Con l'articolo 18 del [decreto-legge n. 201 del 2011](#) il legislatore ha inteso "sterilizzare" le suddette riduzioni delle agevolazioni fiscali. Sostituendo il comma 1-*ter* del citato articolo 40 si prevedeva, al posto delle riduzioni percentuali delle agevolazioni, l'incremento di 2 punti percentuali delle aliquote IVA del 10 e del 21 per cento (che sarebbero passate al 12 e al 23 per cento) a decorrere dal 1° ottobre 2012. Inoltre, la medesima norma disponeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le predette aliquote aumentassero ulteriormente di 0,5 punti percentuali. Il comma 1, lettera b), dell'articolo 18 citato, ha recato alcune modifiche al comma 1-*quater*, prevedendo che i provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale dovessero effettivamente entrare in vigore (e non solo essere adottati) alla data del 30 settembre 2012 ai fini della non applicazione della disposizione sull'aumento dell'IVA. L'articolo 18 ha altresì modificato gli effetti positivi attesi, ai fini dell'indebitamento netto, derivanti dall'articolo 40 del D.L. 98/2011, rideterminandoli in 13.119 milioni di euro per l'anno 2013 e 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Successivamente, l'articolo 21 del [decreto-legge n. 95 del 2012](#):

- ha posticipato (comma 1) l'incremento delle aliquote IVA del 2 per cento disposto dal D.L. 201 del 2011, fissandone la decorrenza al 1° luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013 (in luogo del periodo 1° ottobre 2012 - 31 dicembre 2012). Di conseguenza, le norme hanno previsto che nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2013 le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento aumentino, rispettivamente, al 12 e al 23 per cento;
- ha previsto la rideterminazione, dal 1° gennaio 2014, di dette aliquote, con un incremento dell'1 per cento, anziché del 2,5 per cento come previsto dal testo previgente. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2014 le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento sono state rideterminate, rispettivamente, nella misura dell'11 e del 22 per cento;
- ha demandato alla legge di stabilità 2013 l'indicazione delle misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica (previsto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legge n. 52 del 2012) e le disposizioni di eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale (previste dall'articolo 40, comma 1-*quater*, del decreto legge n. 98 del 2011), prevedendo che i risparmi e le maggiori entrate così ottenuti, assieme ai risparmi derivanti dal riordino di enti ed organismi statali disposti dall'articolo 12 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, concorrano ad evitare il previsto aumento dal 1° luglio 2013 delle aliquote IVA.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 480, della [legge n. 228 del 2012](#) (legge di stabilità 2013) è intervenuto sostituendo integralmente il richiamato articolo 40, comma 1-*ter*.

Nello specifico, rispetto al testo previgente con la legge di stabilità 2013:

- è stato espunto il riferimento al termine finale del 31 dicembre 2013. Pertanto, dal 1° luglio 2013 l'aliquota IVA del 21 per cento viene rideterminata al 22 per cento (e non al 23 per cento);
- l'aliquota ridotta è rimasta fissata al 10% (e non aumentata all'11 per cento);
- non si è disposto un ulteriore innalzamento delle aliquote a decorrere dal 1° gennaio 2014.

In sostanza per effetto della legge di stabilità 2013, dal 1° luglio 2013 le aliquote IVA sono le seguenti: 22 per cento (ordinaria), 10 per cento (ridotta) e 4 per cento (super-ridotta).

Su tale quadro, come detto, interviene la norma in esame, posticipando di tre mesi (dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013) l'incremento dell'aliquota IVA ordinaria al 22 per cento.

La **lettera b)** del comma 1 abroga il comma 1-*quater* del citato articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Tale disposizione, più volte modificata durante i recenti interventi di riordino (sopra ricordati), nella sua ultima formulazione prevede che la disposizione recata dal comma precedente (ovvero l'aumento dell'aliquota IVA) non si applica qualora entro il 30 giugno 2013 siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, tali da determinare effetti positivi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

La relazione illustrativa evidenzia come la disposizione, non più aggiornata dagli ultimi interventi normativi, non sia più operante.



### **Articolo 11, commi 2-4**

#### *(Redditi dei titoli di Stato greci nel portafoglio Securities Markets Programme attribuibili all'Italia)*

2. In attuazione dell'accordo dell'Eurogruppo del 27 novembre 2012 la Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello Stato degli utili di gestione, comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro la quota di tali utili riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio Securities Markets Programme attribuibili all'Italia. La quota degli utili di cui al periodo precedente, relativa ai redditi provenienti dai titoli greci detenuti come investimento di portafoglio ai sensi dell'accordo dell'Eurogruppo del 21

febbraio 2012 per il periodo 2012-2014, è pari a 4,1 milioni di euro.

3. Le predette quote sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa per far fronte agli impegni previsti dall'Accordo di cui al comma 2.

4. Nelle more della procedura di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

L'**articolo 11 ai commi 2-4** prevede che la Banca d'Italia comunichi annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota degli utili di gestione riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio *Securities Markets Programme* attribuibili all'Italia. Dette quote sono riassegnate con decreto del MEF ad apposito capitolo di spesa per far fronte agli impegni previsti dall'Accordo dell'Eurogruppo del 27 novembre 2012.

Più in dettaglio, il **comma 2** stabilisce che, in attuazione dell'accordo dell'Eurogruppo del 27 novembre 2012, la Banca d'Italia comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro la quota degli utili di gestione riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio *Securities Markets Programme* attribuibili all'Italia.

Tale comunicazione deve essere effettuata annualmente all'atto del versamento degli utili al bilancio dello Stato.

La disposizione specifica altresì che la quota dei predetti utili, relativa ai redditi provenienti dai titoli greci detenuti come investimento di portafoglio ai sensi dell'accordo dell'Eurogruppo del 21 febbraio 2012 per il periodo 2012-2014, è pari a 4,1 milioni di euro.

Al riguardo, si ricorda che il 27 novembre 2012 tra i Ministri dell'Eurogruppo è stato trovato un accordo in merito al rilascio di aiuti finanziari alla Grecia. L'importo totale degli aiuti da versare sarebbe pari a 43,7 miliardi di euro, di cui 34,4 miliardi da versare nel mese di dicembre; l'importo restante, da erogare in tre sub-*tranche* nel primo trimestre del 2013, è stato collegato all'attuazione delle azioni fondamentali concertate del programma greco.

L'accordo ha stabilito che vengano messe in atto una serie di misure a garanzia della sostenibilità del debito pubblico greco. Tra queste, come ricordato dalla relazione, è previsto che gli Stati membri trasferiscano alla Grecia un ammontare equivalente ai profitti derivanti dai titoli di stato greci nel portafoglio *Securities Markets Programme* (SMP)<sup>31</sup> dell'Eurosistema, nonché i profitti rinvenienti dai titoli greci detenuti da alcune Banche centrali, tra cui la Banca d'Italia, come investimento di portafoglio, come da decisione dell'Eurogruppo del 21 febbraio 2012.

Le risorse per il trasferimento di tali profitti provengono dalla retrocessione degli utili da parte delle rispettive Banche centrali nazionali ai Governi dei paesi dell'eurozona, giacché i redditi derivanti dal portafoglio SMP delle Banche centrali vengono redistribuiti tra le stesse in base allo schema di capitale nell'ambito del processo di ripartizione del reddito monetario. Secondo quanto riportato dalla Relazione, alla Banca d'Italia è attribuibile una quota pari al proprio schema di capitale (attualmente pari al 17,9 %).

La norma in esame interviene pertanto al fine di predisporre l'assetto normativo e contabile necessario per la retrocessione degli utili da parte della Banca d'Italia al Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla Grecia, come da accordo dell'Eurogruppo. A tal fine, essa prevede che la Banca d'Italia dia specifica comunicazione della quota degli utili riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio SMP e detenuti come investimento di portafoglio.

Al riguardo, la Relazione evidenzia come l'esposizione della Banca d'Italia sia pari a 3,8 milioni di euro (per un valore nominale di 9 milioni), a seguito dei rimborsi relativi ai titoli giunti a scadenza nel 2012. Dalle stime effettuate nell'ambito dell'Eurosistema, l'ammontare di redditi futuri da trasferire sarebbe pari a 4,1 milioni nel periodo 2012-2014 e l'intera somma di 4,1 milioni potrebbe essere erogata entro il 1° luglio 2013.

Il **comma 3** stabilisce che le quote dei predetti utili versati al bilancio dello Stato sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa per far fronte agli impegni previsti dal citato Accordo tra i ministri dell'Eurogruppo.

---

<sup>31</sup> Tale programma, introdotto nel maggio 2010, prevede l'acquisto, sui mercati secondari, di titoli di Stato, denominati in euro, emessi dagli Stati membri dell'area. La misura ha la finalità di evitare che tensioni su alcuni segmenti del mercato dei titoli di Stato, indotte dall'avversione al rischio da parte degli investitori, impediscano il trasferimento degli orientamenti della politica monetaria all'economia reale dell'area euro, impattando sull'accesso ai finanziamenti e minacciando la stabilità dei prezzi.

Secondo la Relazione tecnica la disposizione non produrrebbe effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di un mero giro contabile con cui si provvede alla restituzione dei maggiori introiti derivati alla Banca d'Italia in conseguenza della detenzione dei titoli greci.

Il **comma 4** autorizza infine il ricorso ad anticipazioni di tesoreria nelle more del perfezionamento del decreto di riassegnazione degli utili di cui al comma 3. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, deve comunque essere regolarizzato con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro novanta giorni dal pagamento.



**Articolo 11, comma 5**  
(Contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund)

5. È autorizzato un contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo per l'importo complessivo 25.100.000 di euro. Il contributo è versato in cinque rate annuali, di cui la prima, per l'anno 2013, di 2.000.000 euro, e le successive di 5.775.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017.

L'**articolo 11 al comma 5** autorizza un contributo per l'importo complessivo di 25,1 milioni di euro in favore del *Chernobyl Shelter Fund* istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

Il *Chernobyl Shelter Fund* è un complesso intervento affrontato dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) a partire dal 1997. Il suo scopo è stabilizzare la deteriorata struttura che racchiude i resti dell'Unità 4 della centrale nucleare di Chernobyl, nella quale avvenne il gravissimo incidente dell'anno 1986, attraverso la costruzione del cosiddetto "sarcofago", e sviluppare una strategia di lungo termine per la gestione delle scorie radioattive

I principali donatori del *Chernobyl Shelter Fund* sono i Paesi del G8 e la Commissione europea<sup>32</sup>; l'Italia, in quanto azionista di rilievo della BERS e paese G8, ha contribuito al Fondo fin dall'inizio, partecipando alle varie ricostituzioni che nel tempo si sono succedute.

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione, nell'aprile 2011, alla Conferenza di Kiev dei Donatori per la ricostituzione del *Chernobyl Shelter Fund*, quasi tutti i partecipanti - fatta eccezione di Italia, Canada e Giappone - hanno annunciato il proprio contributo per garantire i finanziamenti necessari (740 milioni di euro) a completare il progetto. Successivamente l'Italia, al Vertice G8 di Deauville del maggio 2011, ha dichiarato formalmente che il contributo dell'Italia sarebbe stato pari a 26.100.000 euro, da versare in quattro rate annuali a partire dal 2012.

La Relazione evidenzia altresì come qualora l'Italia non onorasse detto impegno, si metterebbero a repentaglio i contributi addizionale promessi dalla BERS e da alcuni donatori bilaterali, versati solo a condizione che tutti i donatori rispettino i loro impegni.

Pertanto la norma in esame, al fine di adempiere al suddetto impegno, autorizza un contributo di 25.100.000 euro a favore del *Chernobyl Shelter Fund*,

---

<sup>32</sup> Secondo quanto riportato nel sito della BERS (<http://www.ebrd.com/pages/sector/nuclearsafety/shelterfund.shtml>), i soggetti che hanno contribuito al fondo divenendone membri sono: Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Unione europea, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Giappone, Kuwait, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Polonia, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, Gran Bretagna, e Stati Uniti. Hanno effettuato donazioni i seguenti Paesi: Islanda, Israele, Corea, Portogallo, Repubblica slovacca e Slovenia.

da versarsi in cinque rate annuali di 2.000.000 di euro per il 2013 e di 5.775.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017.

Secondo quanto evidenziato dalla relazione, l'ammontare da finanziare con nuove risorse è pari a 25,1 milioni di euro (anziché a 26,1 milioni) in quanto sarebbe possibile utilizzare 1 milione di euro, proveniente dalla chiusura di un Accordo di contribuzione stipulato in passato con la BERS, al momento giacente presso la stessa.

Si evidenzia che l'intervento viene coperto - ai sensi del successivo articolo 12, comma 1, lettera g) - mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale del MEF per il 2013, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

### **Articolo 11, comma 6**

*(Contributo italiano alle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD))*

6. All'articolo 1, comma 171, lettera e), della legge 24 dicembre 2012 n. 228, le parole: «per euro 58.000.000,00» sono sostituite dalla seguenti: «per euro 58.017.000,00».

L'**articolo 11 al comma 6** novella l'articolo 1, comma 171, lettera e), della legge di stabilità 2013, al fine di indicare in 58.017.000 euro l'effettivo importo dovuto come contributo italiano per la IX ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD).

Più in dettaglio, il **comma 6** interviene all'articolo 1, comma 171, lettera e), della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), laddove viene indicato l'ammontare del contributo italiano dovuto alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo Internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD)<sup>33</sup>. Tale importo, che la legge di stabilità 2013 ha quantificato in 58.000.000 euro, viene modificato dalla norma in esame in 58.017.000 euro.

Secondo quanto riportato nella Relazione governativa, si tratta di una rettifica diretta a sanare un mero errore materiale, in quanto il contributo effettivamente da versare ammonterebbe, appunto, a 58.017.000 euro.

Si ricorda che commi 170 e 171 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 riguardano la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse finanziarie di alcuni fondi multilaterali di sviluppo, e hanno autorizzato a tale scopo la spesa annua di 295 milioni di euro dal 2013 al 2022.

Il comma 171 in particolare ha stabilito una serie di contributi dovuti dall'Italia a singoli fondi multilaterali di sviluppo in ordine alle ricostituzioni delle loro risorse già concluse e, dunque, rispetto alle quali l'Italia risulta in ritardo nei pagamenti.

Tra questi, la lettera e) ha destinato 58 milioni di euro alla IX ricostituzione del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), Agenzia specializzata del sistema dell'ONU che, insieme alla FAO ed al PAM (Programma alimentare mondiale), costituisce il c.d. "polo romano" delle Nazioni Unite.

---

<sup>33</sup> L'IFAD è un'Istituzione finanziaria al servizio della "povertà rurale", con finalità di credito nei progetti di sviluppo agricolo a condizioni altamente agevolate e si basa su risorse fornite da donatori bilaterali e multilaterali, ma anche in parte dagli stessi paesi beneficiari. Attualmente sono membri dell'IFAD 168 paesi, suddivisi in tre "liste" a seconda che siano membri dell'OCSE, dell'OPEC o paesi in via di sviluppo. Nel corso del 2010 l'IFAD ha approvato nuovi prestiti e doni per 854,8 milioni di dollari, rispetto al 712,2 del 2009.



## **Articolo 11, commi 7 e 8**

*(Agevolazioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012)*

7. L'articolo 12-*bis* del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è abrogato.

8. L'articolo 6-*novies* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è sostituito dal seguente:

«Art. 6-*novies*. - *(Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*. -- 1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di

fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensozioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, mediante l'istituzione e la cura del registro degli aiuti concessi di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche. L'agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.».

L'**articolo 11** abroga al **comma 7** l'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 74 del 2012 e, contemporaneamente, novella al **comma 8** l'articolo 6-*novies* del decreto-legge n. 43 del 2013, al fine di inglobare in un'unica disposizione sia l'agevolazione concernente la detassazione di plusvalenze e sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti in favore delle imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012, sia l'agevolazione concernente la detassazione dei contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legge n. 95 del 2012; il trattamento agevolativo viene peraltro previsto in favore di tutti soggetti in relazione ai contributi, indennizzi o risarcimenti, di qualsiasi natura, ricevuti in relazione a danni causati dal sisma del maggio 2012.

Più in dettaglio, il **comma 7** abroga l'articolo 12-*bis* del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, con il quale si è stabilito che per le imprese ubicate nei territori interessate dagli eventi sismici del maggio 2012<sup>34</sup> e per le imprese ubicate al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti per danni connessi agli eventi sismici non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP.

Contemporaneamente, con il **comma 8** viene novellato l'articolo 6-*novies* del [decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43](#).

Si ricorda che il testo previgente dell'articolo 6-*novies* citato prevede la detassazione dei contributi di cui all'articolo 3-*bis* del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#) (ossia dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del [decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#)), destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. La norma prevede che i predetti contributi sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRAP.

La nuova formulazione dell'articolo 6-*novies* stabilisce, al comma 1, che per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni interessati dal sisma del maggio 2012<sup>35</sup>, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, i relativi contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi sismici non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP.

Il trattamento suddetto riguarda tutti i contributi, indennizzi ecc. (connessi ovviamente agli eventi sismici) qualunque sia la loro natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

La norma in esame, pertanto, rispetto al combinato disposto del previgente articolo 6-*novies* del decreto-legge n. 43 del 2013 e dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 74 del 2012 (abrogato dal comma 7), dispone che il trattamento agevolativo si applichi a tutte le forme di contributi, indennizzi o risarcimenti, di

---

<sup>34</sup> Si tratta precisamente dei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

<sup>35</sup> Si sottolinea che la norma fa riferimento sia all'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012 (territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo) sia all'articolo 67-*septies* del [decreto-legge n. 83 del 2012](#) (territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta; imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino).

qualunque natura e comunque siano stati fruiti e contabilizzati, in relazione ai danni causati dal sisma del maggio 2012. Invece, come evidenziato anche dalla Relazione, la previgente formulazione dell'articolo 6-*novies*, facendo esclusivo riferimento ai contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, di fatto ricomprende nella detassazione solo i contributi concessi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa o ad uso produttivo (di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 74 del 2012).

Si evidenzia altresì che, rispetto alla previgente formulazione delle norme sopra citate, il testo in esame fa riferimento ai "soggetti" che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi, mentre il menzionato articolo 12-*bis* fa riferimento alle "imprese". Ciò consentirebbe pertanto, come evidenziato dalla Relazione, di ricomprendere nell'agevolazione anche altri soggetti non titolari di reddito di impresa (quali i lavoratori autonomi) che ricevano gli stessi contributi per i danni causati dal sisma.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 6-*novies* del decreto-legge n. 43 del 2013 attribuisce ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di commissari delegati, il compito di controllare la totalità dei contributi ricevuti dai beneficiari, al fine di evitare sovracompenzazioni dei danni subiti, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.

A tal fine si ribadisce l'istituzione da parte delle regioni del registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma, già previsto dall'articolo 1, comma 373, della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#) (legge di stabilità 2013).

Viene infine specificato che l'agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalle decisioni della [Commissione europea C\(2012\) 9853 final](#)<sup>36</sup> e [C \(2012\) 9471 final](#)<sup>37</sup> del 19 dicembre 2012.

---

<sup>36</sup> Aiuto di Stato n. SA.35413 (2012/NN) - Aiuti destinati a compensare i danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (per tutti i settori tranne l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura).

<sup>37</sup> Aiuti di Stato SA.35482 (2012/N) "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo".



### **Articolo 11, commi 9-11**

*(Rimozione dei materiali contenenti amianto in talune zone colpite da calamità naturali)*

9. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.

10. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 9, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per

l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui al comma 9 e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

b) lo smaltimento dei materiali di cui al comma 9, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenente amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui al comma 9.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 10 provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi di cui al comma 9 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili rispettivamente del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e dell'ordinanza n. 83 del 27 maggio 2013 negli ambiti di rispettiva competenza.

**L'articolo 11, nei commi da 9 a 11** disciplina le attività di rimozione delle macerie a terra miste ad amianto nelle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e

29 maggio 2012, nonché in quelle interessate dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013.

In particolare il **comma 9** affida ai gestori dei servizi pubblici, in collaborazione con i comuni - individuati mediante il riferimento all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012<sup>38</sup> e successive modificazioni e integrazioni - il compito di identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione per:

- a) gli effetti della tromba d'aria del 3 maggio 2013 "che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012";

Si ricorda che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per novanta giorni dalla data del provvedimento e con uno stanziamento per un limite massimo di euro quattordici milioni - per il maltempo di marzo-aprile 2013 in Emilia-Romagna, considerato che nei mesi di marzo e aprile 2013 parte del territorio della regione Emilia-Romagna è stato colpito da eventi alluvionali e dissesti di natura idraulica e idrogeologica e che il giorno 3 maggio 2013 alcuni comuni delle province di Modena e Bologna sono stati colpiti da una violenta tromba d'aria.

- b) per i materiali contenenti amianto derivanti:
  - dal crollo degli edifici causato dagli eventi sismici;
  - dalle demolizioni degli edifici pericolanti disposte dai comuni nonché da altri soggetti competenti su incarico dei comuni interessati (*in tali casi non viene richiamato il nesso al fenomeno sismico né appaiono chiare l'identificazione dei "soggetti competenti" e la necessità o l'eventualità che l'attività di demolizione da parte di questi ultimi avvenga su incarico dei comuni interessati, atteso anche l'uso della preposizione disgiuntiva*).

*I "gestori dei servizi pubblici", identificati dal comma 9 come i soggetti deputati alla quantificazione dell'amianto a terra, potrebbero essere ritenuti non agevolmente identificabili, anche da parte dei comuni interessati; potrebbe essere ritenuto, al riguardo, che si tratti di gestori di servizi pubblici "locali" - elemento che la norma non specifica - competenti nel settore della trattamento dei rifiuti.*

Circa l'**individuazione dei comuni interessati**, si ricorda che, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge n. 74 del 2012, le disposizioni di

---

<sup>38</sup> D.L. 6 giugno 2012, n. 74, *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2012, n. 122.

tale decreto legge sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato disposto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari con D.M. dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 212/2000.

Il comma 1-*quater* dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012<sup>39</sup> estende l'applicabilità delle disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, recate dal D.L. 74/2012, al comune di Motteggiana.

L'articolo 67-*septies*, comma 1, del decreto legge n. 83 del 2012<sup>40</sup>, con le successive modifiche, ha esteso l'applicabilità delle disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, recate dal decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'art. 10 del decreto-legge n. 83 del 2012, al territorio dei comuni di Ferrara e Mantova, nonché - ove risulti l'esistenza del nesso di causalità tra danni e i suindicati eventi sismici - dei seguenti comuni: Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.

Per quanto riguarda taluni comuni citati nella norma in commento, si fa presente che i comuni di Argelato, Bastiglia, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Minerbio, Nonantola, sono compresi nell'elenco dei comuni danneggiati per i quali è stato disposto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari con il D.M. dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 richiamato dal citato comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge n. 74 del 2012, che definisce l'ambito di applicazione del decreto legge medesimo.

Per quanto attiene alla **legislazione sull'amianto** si ricorda che la Legge n. 257 del 1992, non consente più in Italia l'estrazione, l'importazione, il commercio e l'esportazione di amianto e materiali contenenti amianto. Rimane, però, ancora l'esposizione di lavoratori in quelle attività che prevedono la rimozione, la bonifica e lo smaltimento.

Sulla bonifica dei rifiuti contenenti amianto la legge prevede, la predisposizione di disciplinari tecnici, sulle modalità di gestione dei rifiuti contenenti amianto da parte della Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto e l'adozione di detti disciplinari da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità (articoli 5, comma 1, lettera c) e 6, comma 4), e Piani regionali e delle province autonome di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, con l'individuazione dei siti utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto (art. 10). Per l'attuazione dei citati disciplinari tecnici è stato emanato

---

<sup>39</sup> D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, *Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213.

<sup>40</sup> D.L. 22 giugno 2012, n. 83, *Misure urgenti per la crescita del Paese*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134.

il decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248, che disciplina le attività di recupero dei prodotti e dei beni contenenti amianto.

E' opportuno ricordare, infine, in relazione agli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, che la normativa vigente prevede anche discipline specifiche, di origine comunitaria, per le attività produttive nelle quali i lavoratori sono esposti a rumore, piombo, amianto, agenti cancerogeni (o mutageni), chimici o biologici, atmosfere esplosive, oppure dove i lavoratori sono addetti ai video terminali o alla movimentazione manuale di carichi. Tali discipline, , che avevano provveduto a recepire la corrispondente normativa comunitaria, sono attualmente "confluite" nel menzionato decreto legislativo n. 81 del 2008<sup>41</sup> emanato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il **comma 10** dispone che il Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato, sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto di cui al comma 9, provvede allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

- a) l'elaborazione del piano di lavoro contenente le misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente, previsto dall'articolo 256 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, la rimozione dei materiali e il loro trasporto ai siti di smaltimento;

Si ricorda che l'articolo 256 del citato decreto legislativo riguarda i lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, che possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti stabiliti dalla legge. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto predispone un piano di lavoro contenente le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

- b) lo smaltimento dei materiali, con la previsione dell'impegno per l'aggiudicatario di applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenente amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 9.

Con riferimento alla lettera b) del comma 10, la previsione dell'impegno per l'aggiudicatario di applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenente amianto commissionate da soggetti privati avvicinerrebbe l'ipotesi qui prevista all'accordo quadro, di cui all'art. 3, comma

---

<sup>41</sup> D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*

13, del decreto legislativo n. 163 del 2006<sup>42</sup>, e cioè “un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”.

Tuttavia, si segnala che, rispetto al tipo di contratto sopra richiamato, *manca nella disposizione in esame - anche se taluni elementi potranno essere introdotti nel contratto stesso di appalto - la determinazione di un limite temporale, mentre, d'altro canto, la previsione dell'impegno per l'aggiudicatario di applicare le medesime condizioni economiche è disposta a favore di un soggetto privato non determinato e terzo rispetto al contratto di appalto stesso (soggetti privati che commissionino smaltimento di materiale contenente amianto).*

*Peraltro la disposizione non parrebbe di univoca interpretazione, potendosi, forse, riferire tale previsione sul prezzo, non a futuri contratti con privati da stipularsi da parte del soggetto aggiudicatario, ma quale limite, da valere nel contratto di appalto, che il prezzo qui stabilito non debba superare quello già praticato con riguardo ad opere di smaltimento dell'amianto commissionate da privati.*

Il **comma 11** dispone la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 10 mediante il ricorso da parte del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi calamitosi richiamati nel comma 9 nei limiti delle risorse disponibili rispettivamente del Fondo per la ricostruzione delle aree per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'ordinanza (*ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile*) n. 83 del 27 maggio 2013<sup>43</sup>, negli ambiti di rispettiva competenza.

Si rammenta che l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 disciplina l'istituzione e il funzionamento del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, al quale si dispone che affluiscano, nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti

Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea con quota parte delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici.

Si ricorda che l'Ocdpc n. 83 del 27 maggio 2013, con la quale sono stati disposti i primi interventi in conseguenza delle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo, aprile e del 3 maggio 2013 nei comuni dell'Emilia-Romagna, si dispone che agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza si provvede, come stabilito

---

<sup>42</sup> D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

<sup>43</sup> Ocdpc n. 83 del 27 maggio 2013: primi interventi urgenti in conseguenza del maltempo di marzo, aprile e del 3 maggio 2013 nei comuni dell'Emilia-Romagna 27 maggio 2013, Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.127 del 1 giugno 2013

nella delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013, nel limite massimo di euro 14.000.000,00, nonché con ulteriori risorse, rese disponibili, anche in deroga ai provvedimenti che ne disciplinano le procedure di impiego e le finalità, dalle amministrazioni statali, dalla Regione Emilia-Romagna e dagli enti locali della medesima Regione.

*Appare utile segnalare che lo stanziamento riguarda, pertanto, l'area interessata dalle attività atmosferiche che sembrerebbe non del tutto coincidente con quella colpita dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, identificata dal comma 9.*

## **Articolo 11, comma 12**

*(Addizionale regionale all'IRPEF nelle Regioni a statuto speciale)*

12. Al decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo l'articolo 3-bis è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-ter. - *(Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF nelle Regioni a statuto speciale)*. -- 1. Al fine di consentire la predisposizione delle misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2, comma 3, lettera a) e 3, comma 5, lettera a), le regioni a statuto speciale e le province autonome di

Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dall'anno 2014, possono aumentare fino ad un massimo di 1 punto percentuale l'aliquota base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilita nella misura dell'1,23 per cento dall'articolo 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»

La disposizione introdotta dal **comma 12 dell'articolo 11** consente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 2014, di ricorrere alla leva fiscale ai fini della copertura degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità erogata dallo Stato per far fronte ai pagamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, concernenti, rispettivamente, i debiti delle regioni e province autonome ed i debiti degli enti del servizio sanitario nazionale.

Più in dettaglio, il **comma 12** interviene sul [decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35](#) (recante "*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*") inserendo un nuovo articolo 3-ter.

Tale articolo prevede che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possano aumentare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino ad un massimo di 1 punto percentuale, al fine di predisporre le misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato per fronte ai pagamenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), e all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 3, lettera a), citato, con riferimento ai debiti delle regioni e province autonome, prevede che all'erogazione delle relative somme si provvede a seguito della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche

legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi.

Analogamente l'articolo 3, comma 5, lettera a), con riferimento ai debiti degli enti del servizio sanitario nazionale, stabilisce che all'erogazione delle relative somme si provvede, anche in *tranche* successive, a seguito della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente.

La norma in esame consente pertanto alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di aumentare fino ad un massimo di 1 punto percentuale l'aliquota base dell'addizionale regionale IRPEF, stabilita nella misura dell'1,23 per cento dall'articolo 28 del decreto-[legge 6 dicembre 2011, n. 201](#).

Al riguardo, si ricorda che il comma 1 dell'articolo 28 citato ha disposto l'aumento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF sino allo 1,23 per cento, a decorrere dall'anno di imposta 2011, modificando a tal fine il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011<sup>44</sup>; il comma 2 ha esteso il predetto aumento anche alle regioni ad autonomia speciale.

Il citato articolo 6 del [decreto legislativo n. 68 del 2011](#) consente peraltro a ciascuna regione a statuto ordinario di aumentare l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF fino a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014 e fino a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.

Poiché la predetta disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, con la norma in esame si consente pertanto a queste ultime, a decorrere dal 2014, di incrementare l'aliquota base dell'addizionale IRPEF sino ad 1 punto percentuale.

Secondo quanto evidenziato nella Relazione al provvedimento, la norma sarebbe diretta a fornire uno strumento di copertura finanziaria particolarmente rilevante per quelle regioni (come le Regioni Sicilia e Sardegna) che a legislazione vigente non dispongono di margini di manovra sulle aliquote dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF, essendo queste già innalzate al livello massimo consentito e stabilmente destinate al finanziamento del disavanzo sanitario corrente, ai sensi della normativa in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari a cui la regione è sottoposta.

La disposizione opera in deroga alle disposizioni recate dall'articolo 50, comma 3, del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#) (come integrato dall'articolo 3, comma 1, del [decreto legislativo n. 56 del 2000](#)).

---

<sup>44</sup> *Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.*

Si ricorda che l'articolo 50, comma 3 citato fissa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale IRPEF allo 0,50 per cento (aliquota elevata allo 0,9 per cento dall'articolo 3, comma 1, D.Lgs. n. 56 del 2000).

La Relazione tecnica non ascrive effetti alla disposizione in esame, trattandosi di una facoltà riconosciuta alle autonomie speciali.



**Articolo 11, commi 13-16**  
*(Trasporto ferroviario nella Regione Campania)*

13. La quota dell'anticipazione di euro 1.452.600.000, attribuita alla Regione Campania con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 maggio 2013, n. 41831, non utilizzata per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è destinata, nei limiti di cui al comma 14, alla copertura della parte del piano di rientro, di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non finanziata con le risorse di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 83 del 2012 e di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla regione Campania.

14. Il prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012 è erogato subordinatamente all'approvazione del predetto piano da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze e alla verifica della congruità della copertura annuale del rimborso del

prestito stesso, maggiorata degli interessi, da parte del Tavolo tecnico di cui al comma 8 dell'articolo 16 del decreto legge n. 83 del 2012, nonché alla sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la Regione Campania.

15. Per la regione Campania, a decorrere dal 2014, è disposta l'applicazione delle maggiorazioni fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed il relativo gettito fiscale è finalizzato prioritariamente all'ammortamento dei prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 35 del 2013 e, in via residuale, all'ammortamento del corrispondente prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, per l'intera durata dell'ammortamento dei medesimi prestiti.

16. Al comma 9-*bis* dell'articolo 1 del decreto legge n. 174 del 2012 sono aggiunte infine le seguenti parole «ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

**I commi 13-16** intervengono in materia di trasporto ferroviario regionale della Regione Campania, integrando le disposizioni che delineano una procedura di accertamento dei disavanzi e una conseguente procedura di definizione dei piani di rientro, da realizzarsi nel termine di 5 anni, al fine di riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro.

**Il comma 13 destina:**

- la quota dell'anticipazione di euro 1.452.600.000, attribuita alla Regione Campania con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 maggio 2013, n. 41831:
  - ✓ non utilizzata per il pagamento dei debiti di cui [all'articolo 2 del decreto-legge 35/2013](#)<sup>45</sup> che disciplina i pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome;
  - ✓ nei limiti di cui al comma 14, dell'articolo in commento;
- alla copertura della parte del piano di rientro, di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legge 83/2012<sup>46</sup>, non finanziata con le risorse, destinate alla regione Campania, di cui:
  - al primo periodo del comma 9 dell'articolo 16 del medesimo decreto-legge 83/2012 (si prevede che la Regione Campania possa utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009<sup>47</sup>, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro);
  - al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 174/2012<sup>48</sup> (oggetto di novella da parte del comma 16, dell'articolo in commento) che istituisce il Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario, con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria.

*Il citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 maggio 2013 sulla Gazzetta ufficiale ove è pubblicato (Serie Generale, n.113 del 16 maggio 2013 - Suppl. Ordinario n. 37) non appare con la numerazione 41831.*

L'articolo 16, commi 5-10, del citato decreto-legge 83/2012 prevede che il Commissario *ad acta* effettui una ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario e, sulla base delle risultanze dello stato dei debiti e dei crediti, elabori un piano di rientro dal disavanzo accertato e un piano dei pagamenti, alimentato da risorse regionali e da altre entrate. Il piano avrà una durata massima di 60 mesi, dovrà essere

---

<sup>45</sup> Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali".

<sup>46</sup> D.L. 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese".

<sup>47</sup> Delibera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009.

<sup>48</sup> D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012".

sottoposto all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze e dovrà individuare gli interventi necessari al perseguimento delle finalità sopra indicate e all'equilibrio economico delle suddette società, nonché le necessarie azioni di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro.

**Il comma 14** subordina l'erogazione del prestito di cui al comma 13:

- all'approvazione del predetto piano da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze;
- alla verifica della congruità della copertura annuale del rimborso del prestito stesso, maggiorata degli interessi, da parte del Tavolo tecnico di cui al comma 8 dell'articolo 16 del citato decreto-legge 83/2012 (ai fini della stipula e della successiva sottoscrizione dell'accordo di approvazione dei piani di rientro, sottoscritto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione, il comma 8 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito tavolo tecnico, senza oneri per la finanza pubblica, di verifica degli adempimenti regionali per la disamina, in prima istanza, della documentazione pervenuta);
- alla sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la Regione Campania.

**Il comma 15** dispone, per la regione Campania, a decorrere dal 2014:

- l'applicazione delle maggiorazioni fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della legge finanziaria 2010 (191/2009): incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, finalizzando il relativo gettito, per l'intera durata dell'ammortamento dei medesimi prestiti; l'incremento è destinato:
  - prioritariamente, all'ammortamento dei prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge 35/2013;
  - in via residuale, all'ammortamento del corrispondente prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge 83/2012.

**Il comma 16** novella il comma 9-*bis* dell'articolo 1 del decreto legge 174/2012, citato in relazione al comma 13, specificano che il fondo ivi previsto può essere utilizzato, per la regione Campania, per il finanziamento del piano di rientro di cui al citato articolo 16, comma 5, del decreto legge 83/2012.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in commento non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto le seguenti circostanze

costituiscono una salvaguardia in ordine alla garanzia dei saldi di finanza pubblica programmati:

- le risorse destinate alla parziale copertura del piano di rientro di cui al articolo 16, comma 5, del decreto legge 83/2012 trovano copertura nell'ambito delle risorse già disposte in favore della Regione con citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 maggio 2013, n. 41831;
- il gettito delle maggiorazioni IRAP e IRPEF di cui al comma 15 è finalizzato nei termini sopra descritti;
- l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13 è concessa entro i limiti compatibili con la copertura del relativo ammortamento.

**Articolo 11, comma 17**  
*(Fondazioni lirico-sinfoniche e FUS)*

17. Al fine di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, per l'anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163 e successive modificazioni, a favore delle medesime fondazioni.

Il **comma 17** autorizza, per il 2013, il Ministero per i beni e le attività culturali ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS) a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di fronteggiarne lo stato di crisi e di salvaguardarne i lavoratori.

Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla [legge 30 aprile 1985, n. 163](#)<sup>49</sup>, è attualmente il principale strumento di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo e della cinematografia. Le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero. Ai sensi dell'art. 2 della citata legge, il Fondo è ripartito tra i diversi settori, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 ed in rapporto alle leggi di riforma, in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante. La residua quota del Fondo è riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della legge, nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori.

L'importo complessivo del Fondo è stabilito annualmente in Tabella C della legge di stabilità ed è allocato in differenti capitoli, sia di parte corrente che di parte capitale, dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. In particolare, il cap. 6621 è relativo alle fondazioni lirico-sinfoniche.

Per l'anno 2013 gli stanziamenti complessivi del Fondo ammontano a 398,1 milioni di euro; la quota da erogare a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche è di 181.984.000<sup>50</sup> (cap. 6621).

Attualmente, i criteri per l'assegnazione dei contributi del FUS sono determinati con decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza unificata<sup>51</sup>.

---

<sup>49</sup> Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.

<sup>50</sup> Si veda il [DM 111878 del 31 dicembre 2012](#).

<sup>51</sup> Si è addivenuti a tale procedura dopo l'intervento del nuovo art. 117 della Costituzione che ha affidato alla competenza legislativa concorrente la promozione e l'organizzazione di attività culturali, fra

Si ricorda, infine, che annualmente, ai sensi dell'art. 6 della L. 163/1985, il Ministro presenta al Parlamento una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo, nonché sull'andamento complessivo dello spettacolo<sup>52</sup>.

Da ultimo, il [DM 23 febbraio 2012](#), recante il riparto del FUS per il 2012, ha stabilito l'assegnazione delle seguenti quote:

- a) Fondazioni liriche: 47,00%
- b) Attività musicali: 14,10%
- c) Attività di danza: 2,50%
- d) Attività teatrali di prosa: 16,04%
- e) Attività circensi e spettacolo viaggiante: 1,54%
- f) Attività cinematografiche: 18,59%

Quote residue sono destinate all'Osservatorio dello spettacolo e alle spese per il funzionamento di Comitati e Commissioni.

I criteri e le modalità di erogazione dei contributi con riferimento al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche sono stati definiti – da ultimo – con il [DM 29 ottobre 2007](#).

Si ricorda che esso stabilisce, all'art. 5, che le fondazioni devono comunicare entro il 1° settembre dell'anno precedente quello cui afferisce la ripartizione il valore dei minimi tabellari dell'organico funzionale approvato, i valori della produzione, la sintesi dell'attività con indicazione dei generi della produzione e delle singole rappresentazioni ed esecuzioni. Entro il 1° novembre esse devono inviare i programmi analitici dell'attività. Il contributo è erogato, per ogni anno, in due rate, salvo diversa disposizione di legge. La prima rata, pari all'80% della quota del fondo spettante alla fondazione, è erogata entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento. La seconda rata è erogata entro il 31 ottobre del medesimo anno. L'erogazione della prima rata è subordinata alla presentazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento e di una dichiarazione relativa all'attività effettivamente realizzata nell'anno precedente. Entro il 30 giugno le fondazioni presentano il bilancio consuntivo dell'anno precedente e una relazione analitica sull'attività svolta. L'accertamento di attività annuali inferiori a quelle valutate in sede di riparto comporta riduzione della quota relativa alla prima rata in misura doppia rispetto alla percentuale di flessione dell'attività.

---

le quali la Corte costituzionale ha ricompreso lo spettacolo (sentenze n. 255 e 256 del 2004 e 285 del 2005).

Più in particolare, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, l'intervento dei decreti in materia è stato in primis previsto dall'art. 1, co. 2, del [D.L. 24/2003](#) (L. 82/2003) che, proprio in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione definisse gli ambiti di competenza dello Stato medesimo, ha stabilito che i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla L. 163/1985, e le aliquote di ripartizione annuale del FUS fossero indicati annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare. La Corte costituzionale, con la citata [sentenza n. 255 del 2004](#), pur confermando la legittimità della norma, in ragione del suo carattere transitorio, ha segnalato l'esigenza di prevedere opportuni strumenti di collaborazione con le autonomie regionali. Dopo l'intervento del D.L. 314/2004 (L. 26/2005), che confermava per il 2005 la disciplina transitoria, è intervenuta la [L. 239/2005](#) che, in linea con quanto richiesto dalla Corte, ha introdotto l'intesa con la Conferenza unificata nella procedura di adozione dei decreti ministeriali previsti dal D.L. 24/2003 e ha eliminato la cadenza annuale per l'emanazione di questi ultimi.

<sup>52</sup> Da ultimo [Doc. LVI, n. 5](#).

In materia di fondazioni lirico-sinfoniche<sup>53</sup> è intervenuto, da ultimo, il [decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64](#)<sup>54</sup>.

L'art. 1 dispone l'intervento di uno o più regolamenti di delegificazione al fine di revisionare l'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche. I regolamenti dovevano essere emanati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, ma tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2012 (art. 22, co. 5, del [D.L. 6 giugno 2011, n. 201](#)), previo parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri devono essere espressi entro 60 giorni dalla ricezione, decorsi i quali i regolamenti possono essere emanati.

L'art. 2 indica un'apposita procedura di contrattazione collettiva per il settore lirico-sinfonico.

L'art. 3 reca disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni.

L'art. 4 dispone che dal 2010 il MIBAC può liquidare anticipazioni sui contributi (allo spettacolo dal vivo<sup>55</sup>) ancora da erogare, fino all'80% dell'ultimo contributo assegnato, applicando i criteri e le modalità previsti dai decreti vigenti.

---

<sup>53</sup> Di cui al d.lgs. 367/1996 e alla L. 310/2003. Si tratta di: Teatro Comunale di Bologna, Teatro Comunale di Firenze, Teatro Comunale dell'Opera di Genova, Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Massimo di Palermo, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona, Accademia di S. Cecilia, Teatro Lirico di Cagliari, Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari.

<sup>54</sup> *Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.*

<sup>55</sup> Si veda il [Dossier n. 357](#) del 17 giugno 2010 del Servizio studi della Camera dei deputati.



**Articolo 11, commi 18-20**  
*(Incremento dell'acconto IRPEF e IRES)*

18. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento.

19. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al comma 18 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica

rata di acconto tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma.

20. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è aumentata dal 100 al 101 per cento. La disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.

L'**articolo 11** al **comma 18** incrementa dal 99 al 100 per cento la misura dell'acconto IRPEF dovuto a decorrere dall'anno 2013; il **comma 19** prevede che per l'anno 2013 gli effetti di tale incremento si producano esclusivamente in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto di imposta; il **comma 20** incrementa dal 100 al 101 per cento, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto IRES.

Più in dettaglio, il **comma 18** incrementa dal 99 al 100 per cento la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

In relazione a tale incremento (introdotto a regime dal 2013), il **comma 19** prevede che i suoi effetti per l'anno 2013 si producono esclusivamente in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF, quando andrà effettuato il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.

Quanto sopra si applica anche ai soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, per i quali è espressamente previsto che i sostituti d'imposta trattengano la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle predette disposizioni.

Il **comma 20** aumenta dal 100 al 101 per cento la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Analogamente a quanto previsto per l'incremento dell'acconto IRPEF per l'anno 2013, viene peraltro specificato che gli effetti della disposizione si producono esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.

Si evidenzia che gli incrementi delle percentuali di acconto previsti per le imposte sui redditi hanno effetto anche ai fini dell'imposta sul reddito delle attività produttive (IRAP). Infatti, ai fini IRAP, per esplicita previsione dell'articolo 30, comma 3, del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#)<sup>56</sup>, gli acconti devono essere versati con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

Ciò comporta che:

- ai sensi del comma 18, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto IRAP per le persone fisiche e le società di persone è incrementata dal 99 al 100 per cento;
- ai sensi del comma 20, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto IRAP per i soggetti IRES è incrementata dal 100 al 101 per cento.

Si ricorda che la disciplina relativa ai termini e alle modalità di versamento in due rate degli acconti IRPEF ed IRES è contenuta nel comma 3 dell'articolo 17 del [D.P.R. n. 435 del 2001](#)<sup>57</sup>.

La norma prevede che i versamenti di acconto dell'IRPEF e dell'IRES, nonché quelli relativi all'IRAP, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:

a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;

b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti IRES e IRAP il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

Quanto alla misura dell'acconto, questa è individuata dal comma 301 dell'articolo 1 della [legge n. 311 del 2004](#) (legge finanziaria 2005).

---

<sup>56</sup> *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.*

<sup>57</sup> *Regolamento recante modifiche al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.*

Il comma 301 stabilisce infatti che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell'acconto IRPEF è fissata al 99 per cento e quella dell'acconto IRES è fissata al 100 per cento.

Si evidenzia che le disposizioni in esame, ed in particolare il comma 18 che introduce un incremento dell'acconto IRPEF a regime, non incidono sulle norme predette operando pertanto fuori sistema.



## **Articolo 11, comma 21**

*(Incremento dell'acconto sugli interessi maturati su conti correnti e depositi)*

21. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo, il versamento di acconto di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legge 18 marzo 1976 n.46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n.249, è fissato nella misura del 110 per cento. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la disposizione di cui al primo periodo produce effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza.

L'**articolo 11 al comma 21** fissa al 110 per cento, per gli anni 2013 e 2014, la misura dell'acconto delle ritenute sugli interessi maturati su conti correnti e depositi al cui versamento sono tenuti gli istituti di credito.

Più in dettaglio, la norma in esame fissa nella misura del 110 per cento la misura dell'acconto dovuto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46<sup>58</sup>, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo.

Si ricorda che il citato articolo 35 del [decreto-legge n. 46 del 1976](#) stabilisce che le aziende e gli istituti di credito devono versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato in acconto dei versamenti, un importo pari ai nove decimi delle ritenute previste dall'articolo 26, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973<sup>59</sup>, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 16 giugno e il 16 ottobre.

A sua volta il secondo comma dell'articolo 26 del [D.P.R. n. 600 del 1973](#) stabilisce che l'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento (20 per cento ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 138 del 2011) con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi.

Per il solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, essendo già scaduto il primo termine di versamento, la disposizione in esame produce effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, quando andrà effettuato il

---

<sup>58</sup> *Misure urgenti in materia tributaria.*

<sup>59</sup> *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.*

versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza.

Per il periodo di imposta successivo l'acconto, nella misura maggiorata, sarà invece versato in due parti di uguale importo come ordinariamente previsto.

## **Articolo 11, commi 22 e 23**

*(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)*

22. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente: «Art. 62-quater. - *(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)*. -- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.

2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n.67.

3. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n.348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei

prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonché le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

5. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n.1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n.1293.

6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione.».

23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3, e successive

modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti

sucedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.».

L'**articolo 11 al comma 22** a decorrere dal 1° gennaio 2014 assoggetta ad un'imposta di consumo del 58,5 per cento i prodotti succedanei dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo (c.d. sigarette elettroniche). La commercializzazione di tali prodotti viene assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rimandando ad un successivo decreto per l'individuazione delle modalità di presentazione della relativa istanza, delle procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico, delle modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo.

Il **comma 23** attribuisce al Ministero della salute il monitoraggio sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.

Più in dettaglio, il **comma 22** inserisce nel [decreto legislativo n. 504 del 1995](#)<sup>60</sup>, un nuovo articolo 62-*quater*, dedicato all'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

Il comma 1 dell'articolo 62-*quater* assoggetta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad un'imposta di consumo del 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico:

- i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati;
- i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo.

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione, la norma sarebbe diretta a salvaguardia delle entrate erariali derivanti dal consumo dei tabacchi lavorati, in particolare delle sigarette, che subiscono l'effetto sostitutivo del consumo dei predetti succedanei in notevole espansione.

La stessa Relazione stima, in mancanza di dati e rilevazioni ufficiali, che il valore complessivo del comparto sia attualmente pari a circa 150 milioni di euro; ipotizzando altresì che l'assoggettamento alla tassazione non incida significativamente sui consumi

---

<sup>60</sup> *Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.*

e che il valore complessivo del comparto arrivi a 200 milioni di euro, vengono stimate per effetto della norma entrate erariali per 117 milioni di euro su base annua.

Il comma 2 dell'articolo 62-*quater* assoggetta la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, per il legale rappresentante del depositario.

Detti soggetti, ai sensi del comma 3, devono prestare cauzione preventiva, nei modi stabiliti dalla [legge n. 348 del 1982](#)<sup>61</sup>, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.

Si ricorda che l'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67<sup>62</sup> prevede il possesso dei seguenti requisiti soggettivi per il legale rappresentante del depositario autorizzato e le persone eventualmente delegate alla gestione del deposito fiscale:

- a) non aver subito provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;
- b) non essere stati rinviati a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;
- c) non aver riportato condanne per reati di cui alla lettera b);
- d) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto;
- e) non essere sottoposti a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né trovarsi in stato di liquidazione;
- f) non aver riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;
- g) non trovarsi in una delle fattispecie previste dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 55 del 1990 (*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso*).

Il comma 4 dell'articolo 62-*quater* rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, per individuare:

- il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza autorizzatoria (di cui al comma 2);
- le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti;
- le modalità di prestazione della cauzione, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano

---

<sup>61</sup> Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.

<sup>62</sup> Regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati.

la vendita al pubblico (in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati).

Secondo quanto specificato dalla Relazione, il sistema delineato dalla norma si articolerebbe nelle seguenti fasi:

- autorizzazione alla istituzione e gestione di un deposito per la produzione, ricevimento, detenzione, spedizione e immissione in consumo di prodotti succedanei del tabacco;
- iscrizione in apposita tariffa di vendita dei prodotti che si intendono immettere in consumo per il tramite del deposito (con individuazione della base imponibile);
- pagamento delle imposte dovute in relazione ai prodotti che, sulla base delle scritture contabili, risultano immessi in consumo (ceduti cioè ai punti che ne effettuano la vendita al pubblico) in ciascun periodo di imposta.

L'imposta sarebbe infine versata dal soggetto autorizzato alla istituzione e gestione del deposito su apposito capitolo (da istituire) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 5 dell'articolo 62-*quater* consente - nelle more di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo - la vendita di tali prodotti anche tramite le rivendite di generi di monopolio (articolo 16 della [legge 22 dicembre 1957, n. 1293](#)<sup>63</sup>), in deroga all'articolo 74 del [D.P.R. n. 1074 del 1958](#)<sup>64</sup>, che vieta nelle rivendite la vendita di prodotti o sostanze atte a surrogare i generi di monopolio o a danneggiare lo smercio.

Il comma 6 assoggetta la commercializzazione dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, prevedendo altresì l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 50 dello stesso decreto legislativo n. 504 del 1995.

L'articolo 50 citato prevede, tra l'altro, l'applicazione di una sanzione amministrativa (da 500 euro a 3.000 euro) per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte.

La stessa sanzione si applica anche a chiunque esercita le attività senza la prescritta licenza fiscale, ovvero ostacola, ai militari della Guardia di finanza ed ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, l'accesso nei locali in cui sono lavorati o custoditi prodotti soggetti ad accisa.

Il comma 7 dell'articolo 62-*quater* prevede infine la decadenza del soggetto autorizzato ai sensi del comma 2:

---

<sup>63</sup> *Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.*

<sup>64</sup> *Approvazione del regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, numero 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.*

- in caso di perdita di uno o più dei requisiti soggettivi richiesti;
- qualora venga meno la garanzia prestata.

L'autorizzazione è altresì revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di IVA.

Il **comma 23** dell'articolo 11 inserisce infine all'articolo 51 della [legge 16 gennaio 2003, n. 3](#)<sup>65</sup>, dedicato alla tutela della salute dei non fumatori, un nuovo comma *10-bis*, con il quale il Ministero della salute viene incaricato di esercitare il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.

---

<sup>65</sup> *Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.*



## **Articolo 12** *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 12, lettera *b*), 2, commi 6 e 10, 7, comma 7 e 11, commi 1, 5, 20 e 21, pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

*a*) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2013, a 77 milioni di euro per l'anno 2014 e a 78 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n.59;

*b*) quanto a 98 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;

*c*) quanto a 864,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 117 milioni di euro per l'anno 2014, a 112 milioni di euro per l'anno 2015, a 51 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, commi da 18 a 22;

*d*) quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per

l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

*e*) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012 n.228;

*f*) quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento ordinario delle Università;

*g*) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 5,775 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 12** al **comma 1** reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento in esame; il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Più in dettaglio, il **comma 1** reca la copertura degli oneri recati dagli articoli 1, comma 12, lettera b), 2, commi 6 e 10, 7, comma 7 e 11, commi 1, 5, 20 e 21.

Tali oneri sono quantificati in:

- 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013
- 559,375 milioni di euro per l'anno 2014
- 315,775 milioni di euro per l'anno 2015
- 56,775 milioni di euro per l'anno 2016
- 6,775 milioni di euro per l'anno 2017
- 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018.

A tali oneri si provvede nel modo seguente:

- a) mediante riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge n. 59 del 1997<sup>66</sup> (65 milioni di euro per l'anno 2013, 77 milioni di euro per l'anno 2014 e 78 milioni di euro per l'anno 2015);
- b) mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004<sup>67</sup> (98 milioni di euro per l'anno 2013);
- c) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, commi da 18 a 22<sup>68</sup> (864,6 milioni di euro per l'anno 2013, 117 milioni di euro per l'anno 2014, 112 milioni di euro per l'anno 2015, 51 milioni di euro per l'anno 2016 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017);
- d) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012<sup>69</sup> (84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e 202 milioni di euro per l'anno 2014);
- e) mediante riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge n. 228 del 2012<sup>70</sup> (150 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015);

---

<sup>66</sup> *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.*

<sup>67</sup> *Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.*

<sup>68</sup> Incremento della misura degli acconti e nuova imposta sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

<sup>69</sup> *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).* Il comma 139 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, con una dotazione di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

- f) mediante riduzione del fondo per il funzionamento ordinario delle Università (7,6 milioni di euro per l'anno 2014);
- g) mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (2 milioni di euro per l'anno 2013 e 5,775 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017).

Il **comma 2** autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

---

<sup>70</sup> Il comma 515 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive le persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La dotazione annua del predetto fondo è di 188 milioni di euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.





# Ultimi dossier del Servizio Studi

## XVII LEGISLATURA

<a href="#"><u>22</u></a>	Dossier	Missioni internazionali: recenti sviluppi politici e di sicurezza nei principali teatri operativi
<a href="#"><u>23</u></a>	Dossier	RIFORMA COSTITUZIONALE: il procedimento. Precedenti. Iniziativa governativa (A.S. n. 813). Dibattito in Costituente
<a href="#"><u>24</u></a>	Testo a fronte	RIFORMA COSTITUZIONALE: il procedimento. Testo a fronte tra l'A.S. n. 813 e le leggi costituzionali n. 1 del 1993 e n. 1 del 1997
<a href="#"><u>25</u></a>	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 316 e 728 Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
<a href="#"><u>26</u></a>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 843 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo"
<a href="#"><u>27</u></a>	Dossier	Verso la decima Commissione antimafia
<a href="#"><u>28</u></a>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 783 Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale - Sintesi per l'Aula
<a href="#"><u>29</u></a>	Documentazione di base	Documentazione in materia di violenza contro le donne
<a href="#"><u>30</u></a>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 587 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - Sintesi per l'Aula
<a href="#"><u>31</u></a>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 588 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 Sintesi per l'Aula
<a href="#"><u>32</u></a>	Dossier	Verso il Consiglio Europeo di dicembre 2013 sulla difesa: contributi di <i>stakeholders</i> Ed. provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".